

Codice A1111D

D.D. 27 aprile 2026, n. 336

CONTRIBUTI STATALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI SUL PATRIMONIO REGIONALE (ART.1,COMMI DA 464 A 468,LEGGE 213/2023). INDIZIONE DELLA PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA SENZA BANDO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO ROTONDA EX CARBONAIA. CUP J19D25000010001. DETERMINA A CONTRARRE. ACCERTAMENTO DI EURO



ATTO DD 336/A1111D/2026

DEL 27/04/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000- RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1111D - Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato, cassa economale e sicurezza ambienti di lavoro

OGGETTO: CONTRIBUTI STATALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI SUL PATRIMONIO REGIONALE (ART.1,COMMI DA 464 A 468,LEGGE 213/2023). INDIZIONE DELLA PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA SENZA BANDO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO ROTONDA EX CARBONAIA. CUP J19D25000010001. DETERMINA A CONTRARRE. ACCERTAMENTO DI EURO 1.030.094,01 o.f.c. sul cap. n. 28125/2026. Prenotazione di Euro 898.162,02 o.f.c. sul capitolo 200646/2026. Impegno e prenotazione per complessivi Euro € 16.330,22 per gli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 D.Lgs 36/2023 sul capitolo 200646/2026. Impegno di Euro 896,97 per IRAP sul capitolo 203903.

C.P.V. Prevalente: 45212350-4

CUI: L80087670016202500009

CUP J19D25000010001.

Premesso che:

- la Regione Piemonte è proprietaria del complesso, sottoposto a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, della ex stazione di Torino Porta Milano (anche nota come stazione di Torino Ponte Mosca, o stazione Cirié-Lanzo);

- tale complesso, collocato all'interno di una vasta area delimitata da Corso Giulio Cesare, Via Andreis, Lungo Dora Agrigento e Via Borgo Dora, comprende vari edifici, tra cui l'edificio della Rotonda ex Carbonaia, utilizzato storicamente come officina-carbonile;

Rilevato che:

- La Regione Piemonte, nell'ambito di un più ampio programma di interventi volto a riqualificare il patrimonio ferroviario piemontese, intende procedere al restauro ed alla riconversione funzionale degli spazi della ex stazione, tra cui quelli della Rotonda ex Carbonaia, al fine di ospitare un Museo Ferroviario che restituisca in uso tali spazi alla collettività;

Dato atto che l'articolo 1 della legge 213/2023 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023, dispone:

- al comma 464, l'assegnazione alle regioni a statuto ordinario di contributi per investimenti diretti nel limite di complessivi 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028;
- al comma 465, la destinazione dei contributi di cui al comma 464 per la realizzazione di una o più opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico, anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili;
- al comma 466, che entro il 28 febbraio di ciascun anno deve essere trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, l'atto di individuazione degli interventi oggetto di finanziamento, completo per ciascun intervento del codice unico di progetto (CUP) e del relativo importo;
- al comma 467, la stipulazione dei contratti di affidamento dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini decorrenti dall'atto di individuazione degli interventi di cui al comma 466: a) per le opere con costo fino a € 150.000,00, entro tre mesi; b) per le opere il cui costo è compreso tra € 150.001,00 e € 750.000,00, entro dieci mesi; **c) per le opere il cui costo è compreso tra € 750.001,00 e € 2.500.000,00, entro undici mesi;** d) per le opere il cui costo è compreso tra € 2.500.001 e € 5.000.000,00, entro venti mesi;
- al comma 468, che i contributi per ciascun intervento oggetto di finanziamento, identificati dal CUP, sono erogati dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato per il 30 per cento, previa verifica della stipula del contratto di affidamento dei lavori di cui al comma 467, per il 50 per cento sulla base degli stati di avanzamento dei lavori e per il restante 20 per cento previa trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori. (...);

Dato altresì atto che, per le finalità di cui alla legge 213/2023, articolo 1, commi 465-468 sopra riportati, in ragione del contributo annuo assegnato alla Regione Piemonte pari ad € 4.115.000,00, con D.G.R. 2-826/2025 del 26/02/2025, sono stati individuati, per l'annualità 2025, gli interventi oggetto di finanziamento statale, afferenti alla messa in sicurezza degli edifici e del territorio, tra i quali rientra:

OGGETTO	Ex Stazione Porta Milano di Torino della ferrovia Torino-Ceres – Edificio rotonda ex carbonaia. Lavori di messa in sicurezza e rifunzionalizzazione
CUP	J19D25000010001
DESCRIZIONE	Lavori di messa in sicurezza e rifunzionalizzazione
Struttura Competente	Direzione Risorse finanziarie e Patrimonio – Settore Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato, cassa economale, sicurezza ambienti di lavoro

Codice Intervento	TO_A11_L213_23_002
IMPORTO	1.200.000,00

Preso atto che:

- con DGR 20-1396 del 21/7/2025 "*Bilancio di previsione finanziario 2025-2027. Risorse vincolate di competenza di varie Direzioni Regionali (Diciannovesima variazione)*", che qui si richiama integralmente, si è proceduto all'iscrizione a bilancio regionale dei fondi statali su indicati, assegnando all'intervento di messa in sicurezza e rifunzionalizzazione dell'edificio Rotonda ex Carbonaia risorse complessive per Euro 1.200.000,00 ed in specifico per Euro 1.030.094,03 sul capitolo 200646/25 e per Euro 169.905,97 sul capitolo 213446/25;

Dato atto che, per le ragioni esposte, con determinazione dirigenziale ATTO DD 919/A1111D/2025 del 23/09/2025, si è proceduto all'affidamento, a favore della Società MCM INGEGNERIA SRL, con sede legale in VIA SANTA TERESA N.23, Torino, 10121, C.F./P.IVA 06755760011, del Servizio professionale di redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, del Progetto Esecutivo, di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per "la Messa in Sicurezza e Rifunzionalizzazione" dell'EDIFICIO ROTONDA EX CARBONAIA, per l'importo di Euro 131.832,69 o.f.e., oltre INARCASSA al 4% ed IVA al 22%, per complessivi Euro 167.269,32 o.f.i. nonché alla copertura finanziaria dei relativi incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 per Euro 2.636,65 e pertanto per complessivi Euro 169.905,97 o.f.i.;

Rilevato che:

- la Società sopra citata, in data 15/12/2025 (rif. nota protocollo N. 73542 del 16/12/2025), nei termini contrattualmente previsti, ha proceduto alla consegna degli elaborati progettuali afferenti la Progettazione di fattibilità tecnica ed economica che, a seguito delle richieste di integrazione e correzione avanzate dalla Stazione Appaltante, sono stati riconsegnati, nella loro versione definitiva, in data 13/02/2026 (rif. nota protocollo N. 8948 del 13/02/2026);

Preso atto che, con determinazione dirigenziale ATTO DD 128/A1111D/2026 del 23/02/2026 - verificato dal RUP, a norma dell'art. 42 del D.Lgs 36/2023, il rispetto da parte degli elaborati progettuali dei contenuti minimi e requisiti indicati nell'ALLEGATO I.7 al Codice nonché la conformità alla normativa vigente in materia al momento della consegna del progetto - si è proceduto alla approvazione del su indicato Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, protocollo n. 8948 del 13/02/2026;

Rilevato altresì che:

- a far data dal 24/02/2026, si è conseguentemente provveduto alla consegna al medesimo operatore economico del servizio inerente la Progettazione esecutiva per "la Messa in Sicurezza e Rifunzionalizzazione" dell'EDIFICIO ROTONDA EX CARBONAIA - CUP J19D25000010001/CIG: B82E05AC06, assegnando un termine di 30 giorni naturali e consecutivi per la consegna degli Elaborati Progettuali;

- in data 26/03/2026 (rif. Nota prot. n. 17557 del 27/03/2026), nei termini contrattualmente previsti, la Società MCM INGEGNERIA SRL, ha provveduto alla consegna degli elaborati afferenti la Progettazione Esecutiva che, a seguito delle richieste di integrazione e correzione avanzate dalla Stazione Appaltante, sono stati riconsegnati, nella loro versione definitiva, in data 07/04/2026 (rif.

nota protocollo N. 19640 del 08/04/2026);

Preso atto che, con determinazione dirigenziale ATTO DD 299/A1111D/2026 del 15/04/2026, si è conseguentemente proceduto - verificato dal RUP, a norma dell'art. 42 del D.Lgs 36/2023, il rispetto da parte degli elaborati del Progetto Esecutivo dei contenuti minimi e requisiti indicati nell'ALLEGATO I.7 al Codice nonché la conformità alla normativa vigente in materia al momento della consegna del progetto - alla approvazione e validazione del Progetto Esecutivo, protocollo n. 19640 del 08/04/2026, al fine di dar avvio alla successiva fase di affidamento dei lavori;

Preso altresì atto che, con medesima determinazione dirigenziale, si è provveduto alla approvazione del Quadro Economico generale di spesa dell'intervento di "Messa in sicurezza e rifunzionalizzazione dell'edificio Rotonda EX Carbonaia", dal quale risulta che i lavori necessari per l'intervento comportano una spesa complessiva per Euro 816.510,93 o.f.e., oltre IVA ai sensi di legge e dato atto che, per mero errore materiale, nel testo della determina sono state erroneamente riportate le somme destinate agli imprevisti di cui all'allegato *G11_-_RPP_DIMMP631_02_COO_QTO_QEP_-_Quadro_economico_di_progetto* alla voce E5) imprevisti compresi i costi della sicurezza (5-10%), che risultano pari ad Euro **67.083,42 anziché ad Euro 61.127,80;**

Considerato che, per le ragioni sopra esposte, **si intende ora procedere ad INDIZIONE** di idonea procedura di gara ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 al fine di individuare il soggetto cui affidare la realizzazione dei lavori di "Messa in sicurezza e rifunzionalizzazione dell'Edificio rotonda ex Carbonaia", secondo il seguente Quadro Economico e, più in specifico:

QUADRO ECONOMICO GENERALE – LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO ROTONDA EX CARBONAIA

A) LAVORI IN APPALTO

Importo lavori a base di gara (a corpo)	€ 778.689,11
Di cui	
Opere edilizie	€ 311.020,67
Interventi strutturali su strutture murarie	€ 311.071,11
Impianti meccanici	€ 67.803,81
Impianti elettrici e speciali	€ 88.793,52

B) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 37.821,82

C) TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE DI AFFIDAMENTO (A)+(B) € 816.510,93

IVA al 10% su C) € 81.651,09

C1) TOTALE IMPORTO LAVORI IVA ED ULTERIORI ONERI € 898.162,02

DI LEGGE INCLUSI		
D)	Incentivi di cui all'art. 45 D.Lgs 36/2023 (calcolato su C)	€ 16.330,22
	Di cui	
D1)	Incentivi di cui all'art. 45, comma 3, D.Lgs 36/2023 (quota 80%)	€ 13.064,17
D2)	Incentivi di cui all'art. 45, comma 5, D.Lgs 36/2023 (quota 20%) (eventualmente successivamente utilizzata per il finanziamento dei lavori)	€ 3.266,05
E)	IRAP (Calcolata su D1)	€ 896,97
F)	ANAC	€ 410,00
G)	Ulteriori somme a disposizione della Stazione Appaltante incluse IVA ed eventuali altre imposte	€ 115.601,77
	di cui	
G1)	Somme per allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze: (Enel, acquedotto, gas, fognatura)	€ 8.000,00
G2)	Somme per imprevisti compresi i costi della sicurezza (5-10%)	€ 67.083,42
G3)	accantonamenti per Revisione prezzi e Modifica dei contratti in corso di esecuzione (cfr. articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice) 10%	€ 10.000,00
G4)	spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici, incluse INARCASSA 4% e IVA 22%	€ 6.500,00
G5)	spese per l'assistenza di archeologi incluse Cassa 4% e IVA 22%	€ 6.500,00
G6)	IVA al 10% su G3)	€ 1.000,00
G7)	IVA al 22% su G1) G2)	€ 16.518,35
H)	TOTALE QUADRO ECONOMICO LAVORI (calcolato su C1), D), G)	€ 1.030.094,01
I)	TOTALE QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO (COMPENSIVO DI IRAP ED ANAC)	€ 1.031.400,98

Precisato che le prestazioni oggetto dell'appalto vanno ricondotte al seguente *CPV prevalente*: 45212350-4;

Precisato altresì che la percentuale di incentivo alle funzioni tecniche prevista dal quadro economico su indicato potrà essere rideterminata ed i criteri di riparto saranno stabiliti dalla Stazione Appaltante secondo l'ordinamento che verrà adottato ex. Art 45 comma 3 del D.Lgs 36/2023;

Richiamato l'art. 50 del D.Lgs. 36/2023 che, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono con le seguenti modalità: *c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro*";

Richiamato altresì l'art. 17, comma 1, del D.Lgs 36/2023 secondo cui prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori;

Richiamato inoltre l'art. 54, comma 1, del D.Lgs 36/2023 secondo cui *"Nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo, le stazioni appaltanti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 110, prevedono negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Il primo periodo non si applica agli affidamenti di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b). In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa"*;

Verificato che allo stato attuale, per la tipologia del servizio da affidare, non sono attive convenzioni stipulate dalla CONSIP ai sensi dell'art. 26, comma 1, della Legge 23.12.1999 n. 488 e successive modifiche ed integrazioni e che pertanto sussistono le ragioni ed i presupposti per procedere all'acquisizione del servizio in forma autonoma;

Rilevato che:

- Il presente affidamento è stato inserito all'interno della Programmazione triennale dei servizi e forniture, di cui all'art. 37 del D.Lgs 36/2023 – come da ultimo approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 16 marzo 2026, n. 1-2344 – con il seguente **CUI L80087670016202500009**;

Ritenuto pertanto di procedere, avvalendosi della piattaforma telematica MePA, mediante procedura negoziata senza bando, a norma dell'art. 50 comma 1 lettera c), previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, iscritti all'albo fornitori attivato e gestito dalla Città Metropolitana di Torino, in forza dell'accordo di collaborazione siglato in data 13/01/2026 (rif. n. registro CM 13/2026) tra l'amministrazione regionale e la Città Metropolitana;

Ritenuto altresì, ai fini della selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, sulla base dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e pubblicità, proporzionalità e rotazione, di individuare quale criterio di selezione degli operatori economici il possesso della qualificazione SOA della categoria indicata come prevalente nella lettera d'invito ed in specifico: categoria OG2 - classifica III o superiore;

Ritenuto inoltre di procedere all'aggiudicazione dei lavori con il criterio del minor prezzo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 108 e art. 54 c.1 del D. Lgs. 36/2023, procedendo all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che risultino anomale ex art. 54, c.2, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, dando atto che le offerte anomale saranno individuate secondo il metodo "A" previsto dall'allegato II.2 del D. Lgs. 36/2023;

Dato atto che nel presente appalto di lavori trovano applicazione le specifiche tecniche di cantiere di cui al Paragrafo 2.6 dell'Allegato al DM 23 giugno 2022 del Ministero per la Transizione Ecologica contenente i criteri ambientali minimi (CAM edilizia);

Appurato che, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, l'appalto non è suddivisibile in lotti aggiudicabili separatamente in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi di realizzazione dell'opera con possibilità di perdita dei finanziamenti previsti per l'intervento, nonché del fatto che una suddivisione in Lotti renderebbe l'esecuzione dell'appalto eccessivamente difficile dal punto di vista tecnico, vista la natura e conformazione dell'edificio;

Precisato che in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

Verificato che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Preso atto che è stata predisposta la documentazione di gara che con il presente atto si approva ed allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale:

- 1) Lettera di invito/Disciplinare di Gara;
- 2) DGUE in formato pdf;
- 3) Allegato A - Dichiarazione integrativa al DGUE;
- 4) Allegato B - Dichiarazione di Subappalto;
- 5) Allegato C Dichiarazione costi della manodopera e della sicurezza;
- 6) Allegato D – Modello per concorrenti con identità plurisoggettiva;
- 7) Patto di integrità degli Appalti Pubblici Regionali;
- 8) Protocollo di Intesa Linee Guida Appalti pubblici e concessioni di lavori, servizi e forniture;
- 9) Informativa Privacy.

Preso altresì atto che, sul portale MePA, verranno messi a disposizione dei soggetti invitati i seguenti ulteriori documenti, approvati con determinazione dirigenziale ATTO DD 299/A1111D/2026 del 15/04/2026, in allegato al presente atto quali sue parti integranti e sostanziali ed in specifico:

- a) Capitolato Speciale d'Appalto;
- b) Elenco Elaborati di progetto;

Precisato che:

- La stipulazione del contratto avverrà in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023 ed entro i termini di cui all'art. 55 del medesimo decreto;
- L'Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di procedere con la consegna anticipata ai sensi dell'art. 17 commi 8 e 9 del D.Lgs. 36/2023, anche nelle more della stipula formale del contratto;

Dato atto che, ai fini del presente affidamento, il codice CIG verrà acquisito successivamente, attraverso piattaforma di approvvigionamento digitale certificata MePA, e che, ai sensi di quanto previsto dalla Delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024, visto l'importo contrattuale posto a

base di gara, la Stazione Appaltante sarà tenuta a corrispondere all'ANAC un contributo pari ad Euro 410,00, mentre gli operatori economici sono tenuti a corrispondere un contributo pari ad Euro 90,00;

Dato atto che alla spesa totale prevista dal quadro economico sopra citato di € 1.031.400,98 o.f.c. si farà fronte mediante:

- accertamento di Euro 1.030.094,01 o.f.c. sul capitolo di entrata n. 28125 (fondi vincolati) del Bilancio Finanziario gestionale 2026/2028, annualità 2026 – soggetto debitore Ministero Economia e Finanze (Via XX Settembre 97, 00187 Roma – RM Codice fiscale 80415740580 e Codice versante n. 84657);
- prenotazione di Euro 898.162,02 o.f.c. comprensivi di IVA al 10% per Euro 81.651,09, soggetta a scissione dei pagamenti da versarsi direttamente all'Erario (ex art. 17 ter del D.P.R. n. 603/1972 s.m.i), a favore di soggetto che verrà individuato successivamente, sul capitolo 200646 del Bilancio Finanziario gestionale 2026/2028, annualità 2026, con esigibilità nell'anno 2026;
- impegno di Euro 13.064,17 per la quota dell'80% degli incentivi alle funzioni tecniche destinata a fondi incentivanti a favore di dipendenti interni con beneficiario (Classe Dip. Div. - Dipendenti Diversi), sul capitolo 200646 del Bilancio Finanziario gestionale 2026/2028, annualità 2026, con esigibilità nell'anno 2026;
- prenotazione di Euro 3.266,05 per la quota del 20% degli incentivi alle funzioni tecniche previsti ai sensi dell'art. 45, comma 5 del D.Lgs. 36/2016, eventualmente successivamente utilizzata per il finanziamento dei lavori, con beneficiario che di configurerà successivamente, sul capitolo 200646 del Bilancio Finanziario gestionale 2026/2028, annualità 2026, con esigibilità nell'anno 2026;
- impegno delegato di Euro 410,00 per il contributo ANAC (codice Beneficiario 297876) sul capitolo 144926 del Bilancio Finanziario gestionale 2026/2028, annualità 2026, con esigibilità nell'anno 2026;
- impegno di Euro 896,97 per la copertura degli oneri finanziari IRAP relativi alla quota dell'80% degli incentivi alle funzioni tecniche a favore di dipendenti interni con beneficiario 2477 (DIPENDENTI DIVERSI COME UNITI ELENCHI), sul capitolo 203903 del Bilancio Finanziario gestionale 2026/2028, annualità 2026, con esigibilità nell'anno 2026;
- prenotazione di Euro 9.760,00 o.f.i, comprensivi di IVA al 22% per Euro 1.760,00, per allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze: (Enel, acquedotto, gas, fognatura) a favore di soggetto che verrà individuato successivamente, sul capitolo 200646 del Bilancio Finanziario gestionale 2026/2028, annualità 2026, con esigibilità nell'anno 2026;
- prenotazione di Euro 81.841,77 o.f.i. per imprevisti compresi i costi della sicurezza (5-10%), comprensivi di IVA al 22 % per Euro 14.758,35, a favore di soggetto che verrà individuato successivamente, sul capitolo 200646 del Bilancio Finanziario gestionale 2026/2028, annualità 2026, con esigibilità nell'anno 2026;
- prenotazione di Euro 11.000,00 o.f.i. per accantonamenti per Revisione prezzi e Modifica dei contratti in corso di esecuzione, comprensivi di IVA al 10 % per Euro 1.000,00 a favore di soggetto che verrà individuato successivamente, sul capitolo 200646 del Bilancio Finanziario gestionale 2026/2028, annualità 2026, con esigibilità nell'anno 2026;
- prenotazione di Euro 6.500,00, comprensivi di IVA al 22 % e cassa al 4 %, per spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici, a favore di soggetto che verrà individuato successivamente, sul capitolo 200646 del Bilancio Finanziario gestionale 2026/2028, annualità 2026, con esigibilità nell'anno 2026;
- prenotazione di 6.500,00, comprensivi di IVA al 22% e cassa al 4 %, per spese per l'assistenza di archeologi, a favore di soggetto che verrà individuato successivamente, sul capitolo 200646 del Bilancio Finanziario gestionale 2026/2028, annualità 2026, con esigibilità nell'anno 2026;

Dato atto che:

- l'accertamento è assunto con il presente provvedimento sul Capitolo di entrata 28125 (Titolo 4 – Tipologia: contributi agli investimenti – Categoria: contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali) del Bilancio Finanziario gestionale 2026/2028 – P.d.C. E.4.02.01.01.000 e trattasi di entrata non ricorrente;
- l'entrata che si accerta con il presente provvedimento è vincolata al finanziamento della spesa relativa al Progetto 2025/45 ed è registrata contestualmente agli impegni della spesa;
- l'accertamento di cui alla presente determinazione non è stato assunto con precedenti atti;
- la transazione elementare del Capitolo di entrata 28125 è rappresentata nell'appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Tenuto conto che per gli incentivi alle funzioni tecniche, si procederà con atto successivo alla contabilizzazione mediante liquidazione, con conseguente emissione di mandato di pagamento (a favore di Regione Piemonte), da commutare per pari importo in quietanza di entrata, da accertarsi al titolo terzo delle entrate, voce del piano dei conti E.3.05.99.02.00 (settore competente Gestione Giuridica ed economia del personale) nel rispetto del principio contabile all'allegato n. 4/2 D.Lgs. n. 118/2011;

Considerato che i dati per la codifica delle transazioni elementari, di cui ai movimenti contabili riferiti agli impegni sopra citati, sono rappresentate nell'allegato A “Elenco registrazioni contabili”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

Capitolo 200646 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI SUL PATRIMONIO REGIONALE (ART.1, COMMI DA 464 A 468, LEGGE 213/2023) - RISORSE DI COMPETENZA DEL SETTORE A1111D

PdC finanziario: U.2.02.01.09.000 Beni immobili

Capitolo 144926

PdC finanziario: Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti U.1.04.01.01.010

Dato atto che:

- La natura della spesa è non ricorrente;
- La scadenza dell'obbligazione è prevista nell'esercizio 2026;
- La presente spesa è finanziata da fondi statali con risorse cd. “fresche”;
- Non sono previsti oneri indiretti non compresi nello stanziamento;
- La competenza economica della presente spesa è interamente imputabile all'esercizio 2026;
- Gli impegni sono assunti secondo il principio della competenza finanziaria potenziata di cui a D. Lgs. n. 118/2011;
- Sono rispettati gli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
- Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate le disposizioni previste dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- le risorse statali impegnate con il presente atto sono soggette a rendicontazione;

Verificata la sufficiente iscrizione contabile di cassa per l'anno 2026;

Dato atto che il Responsabile Unico di Progetto è l'Ing. Siletto Alberto, Dirigente Responsabile del Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato, Cassa Economale e Sicurezza Ambienti di Lavoro, mentre il DL (Direttore dei Lavori) sarà individuato con successivo provvedimento dirigenziale;

Attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024";

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici" e s.m.i. "ed il D.P.R. n. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163/2006" per le parti ancora in vigore;
- il D.Lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici";
- il Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 7.3.2018 n. 49 "Regolamento recante approvazione delle Linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni di direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";
- la Legge n. 120 dell'11.9.2020, di Conversione del Decreto Legge del 16.7. 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- la Legge n. 108 del 29.7. 2021, di Conversione del D.L. 77 del 3.5. 2021 "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- la Delibera n. 1097 del 26.10.2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, recante "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" aggiornate alla Delibera n. 206 del 1.3.2018;
- la Circolare regionale prot. 5107/A10000 del 4.04.2017 avente ad oggetto "Indicazioni operative sugli appalti sotto soglia" e la successiva Circolare regionale integrativa prot. n. 12982/A10000 del 11 28.07.2017;
- l'art. 1 (Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure), comma 7 del D.L. n. 95/2012 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modifiche, con L. n. 135/2012, e s.m.i.;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ", con particolare riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive";

- la L. n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e s.m.i.";
- la DGR n. 11-739/2025 del 31 gennaio 2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027";
- la D.G.R. n. 7-411 del 13.10.2014 "Criteri per l'individuazione del responsabile dei procedimenti di progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006";
- la D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 di revoca della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni". Parziale revoca della D.G.R. 8-29910 del 13/4/2000 come modificata dalla D.G.R. 1- 3361 del 14 giugno 2021;
- la D.G.R. n. 12-5546 del 29.8.2017 "Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile" e la circolare prot. n. 30568/A1102A del 2 ottobre 2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile";
- la D.G.R. n. 38-6152 del 02.12.2022 "Approvazione linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A, B, D della dgr 12-5546 del 29 agosto 2017.";
- la D.G.R. n. 43 - 3529 in data 09/07/2021 Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R;
- la Legge regionale 03 febbraio 2026, n. 2 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2026-2028 (Legge di stabilità regionale 2026)";
- Legge regionale 03 febbraio 2026, n. 3 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028";
- la D.G.R. n. 1-2209 del 9 febbraio 2026 "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 3/2026 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028). Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028 e disposizioni di natura autorizzatoria.";

determina

1) di **INDIRE**, per i motivi di cui in premessa, una procedura negoziata senza bando, a norma dell'art. 50 comma 1 lettera c), previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, iscritti all'albo fornitori attivato e gestito dalla Città Metropolitana di Torino, per l'affidamento dei **LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO ROTONDA EX CARBONAIA**, per l'importo a base di affidamento pari ad Euro 816.510,93 o.f.e., di cui Euro 290.880,80 per costi della manodopera ed Euro 37.821,82 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

2) di procedere all'affidamento dei su indicati **LAVORI** mediante procedura negoziata senza bando

ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. C) del D.Lgs. 36/2023, con applicazione del criterio del minor prezzo ex artt. 50 comma 4 e 108 comma 1 del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i. e con l'esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi degli artt. 54, 110 e dell'allegato II.2 del Codice;

3) di approvare i seguenti atti di gara che si allegano quali parti integranti e sostanziali del presente atto:

- 1) Lettera di invito/Disciplinare di Gara;
- 2) DGUE in formato pdf;
- 3) Allegato A - Dichiarazione integrativa al DGUE;
- 4) Allegato B - Dichiarazione di Subappalto;
- 5) Allegato C Dichiarazione costi della manodopera e della sicurezza;
- 6) Allegato D – Modello per concorrenti con identità plurisoggettiva;
- 7) Patto di integrità degli Appalti Pubblici Regionali;
- 8) Protocollo di Intesa Linee Guida Appalti pubblici e concessioni di lavori, servizi e forniture;
- 9) Informativa Privacy.

4) di dare atto che la procedura di gara verrà svolta mediante apposita piattaforma telematica certificata, ex art. 25 del D.Lgs 36/2023, ed in specifico mediante la piattaforma MEPA acquistinretepa.it;

5) di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023 ed entro i termini di cui all'art. 55 del medesimo decreto;

6) di dare atto che, ai fini del presente affidamento, il codice CIG verrà acquisito successivamente, attraverso piattaforma di approvvigionamento digitale certificata MePA, e che, ai sensi di quanto previsto dalla Delibera n.598 del 30 dicembre 2024, visto l'importo contrattuale posto a base di gara, la Stazione Appaltante sarà tenuta a corrispondere all'ANAC un contributo pari ad Euro 410,00 che con il presente atto dirigenziale si impegna, mentre i concorrenti sono tenuti a corrispondere un contributo pari ad Euro 90,00 secondo le modalità di cui alla Delibera citata;

7) di autorizzare, nelle more della sottoscrizione del contratto, l'esecuzione anticipata del contratto, ai sensi dell'art. 17, comma 9, del D.Lgs 36/2023 – in quanto la mancata esecuzione immediata delle prestazioni oggetto di affidamento determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinato a soddisfare e più in specifico la perdita dei finanziamenti previsti per l'intervento;

8) di dare atto che, l'importo posto a base della presente procedura di affidamento è pari ad **Euro € 816.510,93 (IVA ed oneri esclusi)**, di cui Euro 290.880,80 per costi della manodopera ed Euro 37.821,82 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

9) di dare atto che il Quadro Economico Generale per i Lavori di Messa in Sicurezza e Rifunionalizzazione dell'Edificio Rotonda ex Carbonaia, che con il presente atto si prenota risulta il seguente:

	QUADRO ECONOMICO GENERALE – LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO ROTONDA EX CARBONAIA		
A)	LAVORI IN APPALTO		

	Importo lavori a base di gara (a corpo)		€ 778.689,11
	Di cui		
	Opere edilizie	€ 311.020,67	
	Interventi strutturali su strutture murarie	€ 311.071,11	
	Impianti meccanici	€ 67.803,81	
	Impianti elettrici e speciali	€ 88.793,52	
B)	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 37.821,82
C)	TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE DI AFFIDAMENTO (A)+(B)		€ 816.510,93
	IVA al 10% su C)		€ 81.651,09
C1)	TOTALE IMPORTO LAVORI IVA ED ULTERIORI ONERI DI LEGGE INCLUSI		€ 898.162,02
D)	Incentivi di cui all'art. 45 D.Lgs 36/2023 (calcolato su C)		€ 16.330,22
	Di cui		
D1)	Incentivi di cui all'art. 45, comma 3, D.Lgs 36/2023 (quota 80%)	€ 13.064,17	
D2)	Incentivi di cui all'art. 45, comma 5, D.Lgs 36/2023 (quota 20%) (eventualmente successivamente utilizzata per il finanziamento dei lavori)	€ 3.266,05	
E)	IRAP (Calcolata su D1)		€ 896,97
F)	ANAC		€ 410,00
G)	Ulteriori somme a disposizione della Stazione Appaltante incluse IVA ed eventuali altre imposte		€ 115.601,77
	di cui		
G1)	Somme per allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze: (Enel, acquedotto, gas, fognatura)	€ 8.000,00	
G2)	Somme per imprevisti compresi i costi della sicurezza (5-10%)	€ 67.083,42	
G3)	accantonamenti per Revisione prezzi e Modifica dei contratti in corso di esecuzione (cfr. articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice) 10%	€ 10.000,00	
G4)	spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici, incluse INARCASSA 4% e IVA 22%	€ 6.500,00	

G5)	spese per l'assistenza di archeologi incluse Cassa 4% e IVA 22%	€ 6.500,00	
G6)	IVA al 10% su G3)	€ 1.000,00	
G7)	IVA al 22% su G1) G2)	€ 16.518,35	
H)	TOTALE QUADRO ECONOMICO LAVORI (calcolato su C1), D), G)		€ 1.030.094,01
I)	TOTALE QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO (COMPRESIVO DI IRAP ED ANAC)		€ 1.031.400,98

10) di dare atto che il codice CPV prevalente è il seguente: *45212350-4 Edifici di particolare interesse storico o architettonico*;

11) di dare atto che il presente affidamento è stato inserito all'interno della Programmazione triennale dei servizi e forniture, di cui all'art. 37 del D.Lgs 36/2023 – come da ultimo approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 16 marzo 2026, n. 1-2344 – con il seguente CUI L80087670016202500009;

12) di dare atto che, alla presente procedura negoziata ,si applicano i Criteri Ambientali minimi (CAM) per l'edilizia di cui al Paragrafo 2.6 dell'Allegato al DM 23 giugno 2022 del Ministero per la Transizione Ecologica;

13) di procedere ad accertare l'importo di Euro 1.030.094,01 o.f.c. sul capitolo di entrata n. 28125 (fondi vincolati) del Bilancio Finanziario gestionale 2026/2028, annualità 2026 – soggetto debitore Ministero Economia e Finanze (Via XX Settembre 97, 00187 Roma – RM Codice fiscale 80415740580 e Codice versante n. 84657);

14) di far fronte alla spesa totale prevista pari ad Euro 1.031.400,98 mediante:

- prenotazione di Euro 898.162,02 o.f.c. comprensivi di IVA al 10% per Euro 81.651,09, soggetta a scissione dei pagamenti da versarsi direttamente all'Erario (ex art. 17 ter del D.P.R. n. 603/1972 s.m.i), a favore di soggetto che verrà individuato successivamente, sul capitolo 200646 del Bilancio Finanziario gestionale 2026/2028, annualità 2026, con esigibilità nell'anno 2026;
- impegno di Euro 13.064,17 per la quota dell'80% degli incentivi alle funzioni tecniche destinata a fondi incentivanti a favore di dipendenti interni con beneficiario (Classe Dip. Div. - Dipendenti Diversi), sul capitolo 200646 del Bilancio Finanziario gestionale 2026/2028, annualità 2026, con esigibilità nell'anno 2026;
- prenotazione di Euro 3.266,05 per la quota del 20% degli incentivi alle funzioni tecniche previsti ai sensi dell'art. 45, comma 5 del D.Lgs. 36/2016, eventualmente successivamente utilizzata per il finanziamento dei lavori, con beneficiario che di configurerà successivamente, sul capitolo 200646 del Bilancio Finanziario gestionale 2026/2028, annualità 2026, con esigibilità nell'anno 2026;
- impegno delegato di Euro 410,00 per il contributo ANAC (codice Beneficiario 297876) sul capitolo 144926 del Bilancio Finanziario gestionale 2026/2028, annualità 2026, con esigibilità nell'anno 2026;
- impegno di Euro 896,97 per la copertura degli oneri finanziari IRAP relativi alla quota dell'80% degli incentivi alle funzioni tecniche a favore di dipendenti interni con beneficiario 2477

(DIPENDENTI DIVERSI COME UNITI ELENCHI), sul capitolo 203903 del Bilancio Finanziario gestionale 2026/2028, annualità 2026, con esigibilità nell'anno 2026;

- prenotazione di Euro 9.760,00 o.f.i, comprensivi di IVA al 22% per Euro 1.760,00, per allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze: (Enel, acquedotto, gas, fognatura) a favore di soggetto che verrà individuato successivamente, sul capitolo 200646 del Bilancio Finanziario gestionale 2026/2028, annualità 2026, con esigibilità nell'anno 2026;
- prenotazione di Euro 81.841,77 o.f.i. per imprevisti compresi i costi della sicurezza (5-10%), comprensivi di IVA al 22 % per Euro 14.758,35, a favore di soggetto che verrà individuato successivamente, sul capitolo 200646 del Bilancio Finanziario gestionale 2026/2028, annualità 2026, con esigibilità nell'anno 2026;
- prenotazione di Euro 11.000,00 o.f.i. per accantonamenti per Revisione prezzi e Modifica dei contratti in corso di esecuzione, comprensivi di IVA al 10 % per Euro 1.000,00 a favore di soggetto che verrà individuato successivamente, sul capitolo 200646 del Bilancio Finanziario gestionale 2026/2028, annualità 2026, con esigibilità nell'anno 2026;
- prenotazione di Euro 6.500,00, comprensivi di IVA al 22 % e cassa al 4 %, per spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici, a favore di soggetto che verrà individuato successivamente, sul capitolo 200646 del Bilancio Finanziario gestionale 2026/2028, annualità 2026, con esigibilità nell'anno 2026;
- prenotazione di 6.500,00, comprensivi di IVA al 22% e cassa al 4 %, per spese per l'assistenza di archeologi, a favore di soggetto che verrà individuato successivamente, sul capitolo 200646 del Bilancio Finanziario gestionale 2026/2028, annualità 2026, con esigibilità nell'anno 2026;

15) di dare atto che le transazioni elementari, di cui ai movimenti contabili sopra citati, sono rappresentate nell'allegato A - Elenco registrazioni contabili - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

16) di dare atto che l'accertamento e gli impegni di spesa di cui sopra sono assunti secondo il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D. Lgs. n. 118/2011, che le relative obbligazioni sono imputate all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza e che sui capitoli di spesa sopra indicati risultano alla data del presente provvedimento una sufficiente disponibilità contabile riferita alle relative annualità;

17) di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

18) di dare atto che il Responsabile Unico di Progetto della presente procedura è l'Ing. Siletto Alberto, Dirigente Responsabile del Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato e Cassa Economale, mentre il DL (Direttore dei Lavori) sarà individuato con successivo provvedimento dirigenziale;












La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 ed è soggetta altresì a pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Regione Piemonte, ai sensi degli artt. 23, comma 1 lett. b) e 37, del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.

Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del D.Lgs. 104/2010 (Codice del processo amministrativo).

IL DIRIGENTE (A1111D - Patrimonio immobiliare, beni mobili,

economato, cassa economale e sicurezza ambienti di lavoro)
Firmato digitalmente da Alberto Siletto

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹,
archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Allegato_A_Dichiarazioni_integrative_DGUE.pdf 
2. Allegato_B_subappalto.pdf 
3. Allegato_C_dichiarazione_costi_man_e_sicurezza.pdf 
4. ALLEGATO_D_-Modello_Concorrenti_identità_plurisoggettiva.pdf 
5. DGUE.pdf 
6. INFORMATIVA_PRIVACY.pdf 
7. Patto_integrità_2024.pdf 
8. PROTOCOLLO_INTESA_LINEE_GUIDA_ok.pdf 
9. Lettera_invito_disciplinare_gara_Carbonaia.pdf 
10. G01_-_RPP_DIMMP631_02_COO_2DD_ELE_-_Elenco_Elaborati.pdf 
11. G12RPPDIMMP631_02_COO_2DD_CSA__Capitolato_Speciale_Appalto.pdf 

Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

**ALLEGATO A- DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE
(DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA)**

CONTRIBUTI STATALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI SUL PATRIMONIO REGIONALE (ART.1,COMMI DA 464 A 468,LEGGE 213/2023). PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA SENZA BANDO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO ROTONDA EX CARBONAIA. CUP J19D25000010001.

Note per la compilazione:

Le presenti dichiarazioni, integrative rispetto al DGUE, devono essere rese da tutti i soggetti che a qualunque titolo partecipano alla procedura in oggetto (concorrente, partecipante al R.T.I. o consorzio ordinario, consorziato indicato per l'esecuzione, ausiliario, subappaltatore indicato ai fini qualificatori)

Il sottoscritto _____ codice fiscale n. _____
nato il _____ a _____
in qualità di _____
dell'impresa _____
con sede in _____
in via _____ n. _____ Cap. _____
Tel. n. _____ Fax n. _____
partita IVA n. _____
codice fiscale _____
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) _____

partecipante alla procedura in oggetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, consapevole che la dichiarazione mendace è punita ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, **ad integrazione di quanto già dichiarato con la sottoscrizione del DGUE**

DICHIARA

1) che i soggetti di cui all'art 94, comma 3, del D.lgs. 36/2023 (b) del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; c) di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; e) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali; f) dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo; g) del direttore tecnico o del socio unico; h) dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti), in carica al momento della partecipazione alla gara (Tabella I), sono i seguenti:

Tabella 1 – SOGGETTI IN CARICA

Nome Cognome	Luogo e data di nascita	CODICE FISCALE	Carica rivestita all'interno della società/impresa

(aggiungere righe se necessario)

1- bis) che nei confronti dell’operatore economico non sussistono le **cause di esclusione automatica** previste dall'art. 94 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

1-ter) *(dichiarare alternativamente barrando l’opzione di interesse e con unica opzione)*

che nei confronti dell’operatore economico non sussistono le **cause di esclusione non automatica** previste dall'art. 95 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

ovvero

che nei confronti dell’operatore economico sussistono le seguenti cause di esclusione non automatica previste dall'art. 95 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.....(indicare la fattispecie, data ed estremi del provvedimento, persona fisica colpita dal provvedimento e carica sociale ricoperta);

2) di non partecipare alla medesima procedura di affidamento contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all’avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l’operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

2-bis) *(eventuale con riferimento alle categorie scorporabili non possedute ed interamente subappaltabili, di cui alla lettera di invito)* **Ad integrazione di quanto indicato nel DGUE, l’operatore economico dichiara di non essere in possesso della**

e che intende subappaltare le medesime al 100% ad operatori economici qualificati.

ATTENZIONE: Se non ricorre detta fattispecie e il concorrente è in possesso della qualificazione per tutte le categorie e classifiche presenti in appalto detta la dichiarazione dovrà essere cancellata.

3) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara; ed in specifico di aver esaminato il capitolato speciale d'appalto, intendendolo adeguato ai disposti del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

4) di garantire al personale impiegato nei lavori l'applicazione del CCNL in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;

ovvero

che il Contratto Nazionale applicato ai propri dipendenti risulta essere il seguente:

_____ ,
con codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20 _____ ,
(il CCNL indicato dovrà risultare avere tutele equivalenti, secondo quanto stabilito dal D. Lgs 36/2023);

4-bis) di assicurare l'applicazione delle medesime tutele economiche e normative garantite ai propri dipendenti ai lavoratori delle imprese che operano in subappalto;

4-ter) che l'indicazione dei propri costi di manodopera e degli oneri aziendali di sicurezza indicati nell'offerta economica deriva da una valutazione effettuata sulla base delle attuali capacità produttive dell'impresa e dei costi effettivi sino ad oggi sostenuti, posti in rapporto all'appalto cui si concorre e che pertanto, sulla base della stima effettuata, l'indicazione del corrispettivo contrattuale proposto è remunerativo per l'impresa, tenendo conto di tutte le condizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori, con particolare riferimento al costo della manodopera e degli oneri aziendali di sicurezza;

4-quater) di impegnarsi a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;

5) Di essere edotto degli obblighi derivanti dal CODICE DI COMPORTAMENTO adottato dall'Amministrazione Regionale "Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta Regionale della Regione Piemonte", approvato con D.G.R. n. 1 - 602 del 24.11.2014, pubblicato sul sito del Regione Piemonte, nella sezione "Amministrazione Trasparente" e che

qualunque violazione alle suddette norme del codice di comportamento costituisce clausola di risoluzione o decadenza del contratto;

6) per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. n. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

6-bis) Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

7) per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice.....;

8) di aver preso visione e accettare l'informativa di cui all'art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 riportata nei documenti di gara e nei moduli di dichiarazioni;

9) che ai fini dell'acquisizione della certificazione ex L. 68/99 nonché degli accertamenti ex D.Lgs 159/2011 "antimafia", fornisce i seguenti dati:

Impresa assoggettata ai disposti della legge 68/99: Ufficio Provinciale competente al rilascio della certificazione	_____
Impresa esente dai disposti della legge 68/99 (indicare a fianco il motivo di esenzione)	Motivo di esenzione: _____
Iscrizione elenco Provinciale Prefettizio "white list"	Prefettura di _____ Estremi iscrizione: _____

10) che l'impresa che si rappresenta:

è dotata dell'organo di vigilanza di cui al d.lgs. 231/2001;

oppure

non è dotata dell'organo di vigilanza di cui al d.lgs. 231/2001

10-bis) Che i Componenti dell'Organismo di Vigilanza (ove l'impresa ne sia dotata) e l'Amministratore di fatto ove

sussistente, sono:

Nome Cognome	Luogo e data di nascita	CODICE FISCALE	Carica rivestita all'interno della società/impresa

11) La non sussistenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (cd norma sul pantouflage) e di cui all'art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 nonché di ogni altra condizione che determini in divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;

12) di impegnarsi ad iniziare subito i lavori e ad eseguirli anche in pendenza della stipulazione del contratto ai sensi dell'art 17 commi 7 ed 8 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i.;

DICHIARA ALTRESI

13) *(dichiarare alternativamente barrando l'opzione di interesse e con unica opzione)*

che alla data di ricevimento della lettera d'invito l'operatore economico **non** ha in essere alcun contratto riconducibile alla fattispecie di cui all'**art. 119 comma 3 lett d) del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.**;

che alla data di ricevimento della lettera d'invito l'operatore economico ha in essere i seguenti contratti riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 119 comma 3 lett d) del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. ed in specifico:

(indicare gli operatori economici con i quali ha in essere detti contratti e la data di stipulazione dei medesimi)

14) con riferimento alla **Patente a Crediti di cui all'art. 27 del D.Lgs. 81/2008:**

(dichiarare alternativamente barrando l'opzione di interesse e con unica opzione)

a) di non essere tenuto al possesso della patente in quanto impresa in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'art. 100, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.lgs. 36/2023 e s.m.i., a prescindere, in assenza di diverse indicazioni, dalla categoria di appartenenza (Circ. n. 4/2024 INL);

Ovvero

□ b) di essere in possesso della Patente a Crediti, come previsto dall' art. 27 del D.lgs. 81/2008 a decorrere dal 1° ottobre 2024, ovvero di averne fatto richiesta;

ATTENZIONE, con riferimento alle dichiarazioni di cui sopra all'operatore economico risultato provvisorio aggiudicatario verrà richiesto di comprovare quanto dichiarato mediante la produzione dei seguenti documenti: con riferimento all'ipotesi di cui alla lettera a) certificato SOA con almeno una Categoria di classifica pari o superiore alla III; con riferimento all'ipotesi di cui alla lettera b) copia della Patente a Crediti ovvero della ricevuta di invio dell'istanza di rilascio della Patente a Crediti, presentata tramite il portale dei servizi dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con cui si rileva il numero di patente attribuito all'impresa/lavoratore autonomo;

DICHIARA INOLTRE

15) di impegnarsi a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate;

15-bis) di essere in regola con le previsioni di cui all'Allegato II 3 al D.Lgs 36/2023 recante “*Clausole sociali e meccanismi premiali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità o persone svantaggiate*” ed in specifico:

(dichiarare alternativamente barrando l'opzione di interesse e con unica opzione ovvero, se non ricorre alcuna fattispecie di interesse, cancellare la dichiarazione)

□ *(Per gli appaltatori con più di 50 dipendenti)* di procedere a consegnare, **a pena di esclusione**, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

□ *(Per gli appaltatori che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e fino a 50 dipendenti)* di impegnarsi a consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta e di impegnarsi altresì a trasmettere detta relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

15-ter) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione del contratto, secondo quanto previsto dall'All. II 3 al Codice, qualora per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali debbano essere effettuare nuove

assunzioni, a destinare una quota almeno pari al 14% (*) ¹delle assunzioni necessarie all'occupazione femminile e una quota almeno pari al 30% delle assunzioni necessarie all'occupazione giovanile secondo le modalità dettagliate dal Paragrafo 3 dell'Allegato1 del D.M. 20 giugno 2023;

16) di impegnarsi al rispetto di quanto previsto dai Criteri Ambientali minimi (CAM) per l'edilizia di cui al Paragrafo 2.6 dell'Allegato al DM 23 giugno 2022 del Ministero per la Transizione Ecologica, che trovano applicazione nel presente appalto;

FORNISCE INOLTRE LE SEGUENTI ULTERIORI INFORMAZIONI:

– L'ufficio dell'**Agenzia delle Entrate** competente per territorio è _____

– Le proprie posizioni/matricole sono:

INPS _____

INAIL _____

DATA

FIRMA del TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE

FIRMATO DIGITALMENTE

¹ (*) Percentuale così definita in base al combinato disposto di quanto previsto dal decreto 20.06.2023 e dalla TAB A dell'Alleg 1) del Decreto interministeriale del 31.12.2025

CONTRIBUTI STATALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI SUL PATRIMONIO REGIONALE (ART.1,COMMI DA 464 A 468,LEGGE 213/2023). PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA SENZA BANDO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO ROTONDA EX CARBONAIA. CUP J19D25000010001.

Il/La sottoscritto/a nato/a a
..... il
residente in Via n. in qualità
di Titolare-Legale Rappresentante-Procuratore
dell'Impresa.....
..... con sede in
..... Via n.....
P.I.: C.F.

DICHIARA

ai sensi dell'art. 119 del D. lgs. 36/2023

(BARRARE ESCLUSIVAMENTE UNA DELLE DUE OPZIONI)

che INTENDE affidare in subappalto la/le seguente/i attività di:

- _____
- _____
- _____
- _____
- _____

IN ALTERNATIVA

che NON INTENDE avvalersi del subappalto.

Il Dichiarante
(firmato digitalmente)

Allegato C)
Dichiarazione Costi Manodopera e Sicurezza

CONTRIBUTI STATALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI SUL PATRIMONIO REGIONALE (ART.1,COMMI DA 464 A 468,LEGGE 213/2023). PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA SENZA BANDO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO ROTONDA EX CARBONAI. CUP J19D25000010001.

Il sottoscritto _____ codice fiscale n. _____
nato il _____ a _____
in qualità di _____
dell'impresa _____
con sede in _____
in via _____ n. _____ Cap _____
Tel. n. _____ e-mail _____
partita IVA n. _____
codice fiscale _____
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) _____

CONSAPEVOLE CHE:

- L'importo complessivo posto a base di gara è pari ad **€ 778.689,11 soggetti a ribasso, di cui € 290.880,80 per costi della manodopera, cui si aggiungono € 37.821,82 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 816.510,82 o.f.e. oltre ad IVA ai sensi di legge**, per l'intera durata contrattuale;

DICHIARA

i seguenti costi di cui all'articolo 108, comma 9 del D.lgs 36/2023, ricompresi nell'importo complessivo offerto:

– costi della sicurezza aziendale:

In cifre	In lettere
€	

– costi della manodopera:

In cifre	In lettere
€	

Data _____

Firmato digitalmente dal/i legale rappresentante/i

DICHIARAZIONE PER I CONCORRENTI CON IDENTITÀ PLURISOGGETTIVA

OGGETTO: CONTRIBUTI STATALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI SUL PATRIMONIO REGIONALE (ART.1,COMMI DA 464 A 468,LEGGE 213/2023). PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA SENZA BANDO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO ROTONDA EX CARBONAIA. CUP J19D25000010001.

1) IL SIG. _____ NATO A
 _____ IL _____ RESIDENTE IN IN
 _____ VIA/PIAZZA _____ IN QUALITÀ DI
 _____ DELL'OPERATORE ECONOMICO _____
 _____ CON SEDE LEGALE IN _____
 (VIA N. CIVICO E CAP) _____
 FAX _____ PEC _____
 EMAIL _____ TEL. _____
 CODICE FISCALE _____ P.IVA _____

2) IL SIG. _____ NATO A
 _____ IL _____ RESIDENTE IN IN
 _____ VIA/PIAZZA _____ IN QUALITÀ DI
 _____ DELL'OPERATORE ECONOMICO _____
 _____ CON SEDE LEGALE IN _____
 (VIA N. CIVICO E CAP) _____
 FAX _____ PEC _____
 EMAIL _____ TEL. _____
 CODICE FISCALE _____ P.IVA _____

3) IL SIG. _____ NATO A
 _____ IL _____ RESIDENTE IN IN
 _____ VIA/PIAZZA _____ IN QUALITÀ DI
 _____ DELL'OPERATORE ECONOMICO _____
 _____ CON SEDE LEGALE IN _____
 (VIA N. CIVICO E CAP) _____
 FAX _____ PEC _____
 EMAIL _____ TEL. _____
 CODICE FISCALE _____ P.IVA _____

4) IL SIG. _____ NATO A
 _____ IL _____ RESIDENTE IN IN
 _____ VIA/PIAZZA _____ IN QUALITÀ DI
 _____ DELL'OPERATORE ECONOMICO _____
 _____ CON SEDE LEGALE IN _____
 (VIA N. CIVICO E CAP) _____
 FAX _____ PEC _____
 EMAIL _____ TEL. _____
 CODICE FISCALE _____ P.IVA _____

c) *(nel caso di raggruppamento/consorzio/aggregazione da costituirsi)* di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione della gara in oggetto, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti; di impegnarsi, altresì, a rispettare la normativa vigente in materia di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/aggregazioni di rete, a non modificare la composizione del raggruppamento da costituirsi sulla base del presente impegno, a perfezionare in tempo utile il relativo mandato indicando nel medesimo atto la quota di partecipazione di ciascuna impresa al raggruppamento/consorzio/aggregazione;

d) *(per i soli consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane):*

di partecipare in proprio;

che il consorzio concorre per i seguenti consorziati

(indicare la ragione sociale, la forma giuridica e la sede legale di ciascun consorziato):

N.B.: (Relativamente a questi consorziati, opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di aggiudicazione, i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati).

I sottoscrittori¹

FIRME

1).....

.....

In qualità di

titolare legale rappresentante procuratore

dell'impresa

2).....

.....

In qualità di

titolare legale rappresentante procuratore

dell'impresa

¹ La presente dichiarazione deve essere resa e firmata dai legali rappresentanti di ciascuna impresa facente parte il raggruppamento temporaneo ovvero da ciascuna impresa consorziata o retista.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete già costituito formalmente, la presente domanda può essere firmata soltanto dal legale rappresentante dell'impresa qualificata capogruppo ovvero dal legale rappresentante del consorzio, e deve essere presentato l'atto notarile con il quale si è costituita l'associazione/il consorzio/l'aggregazione ed è stato conferito il mandato collettivo speciale all'impresa capogruppo, contenente la quota di partecipazione di ciascuna impresa al raggruppamento/consorzio/aggregazione; in tal caso non è necessaria la sottoscrizione dell'offerta da parte di tutte le imprese, ma solo da parte dell'impresa capogruppo.

Il presente Modulo deve essere sottoscritto digitalmente anche dalle eventuali imprese cooptate.

3).....

.....

In qualità di
 titolare legale rappresentante procuratore
dell'impresa

4).....

.....

In qualità di
 titolare legale rappresentante procuratore
dell'impresa

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Informazioni sulla pubblicazione

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea le informazioni richieste alla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il DGUE sia stato utilizzato il servizio DGUE elettronico. Riferimento dell'avviso o bando pertinente pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea:

***Tipo di documento:**

Richiesta di Documento di Gara Unico Europeo emessa da una Stazione Appaltante

Nome:

Descrizione:

Numero dell'avviso o bando ricevuto:

Numero dell'avviso:

0000000000000

URL dell'avviso:

Se non è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o se tale pubblicazione non è obbligatoria, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve inserire i dati in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello nazionale).

Identità del committente

Informazioni relative alla Stazione Appaltante

***Denominazione:**

Regione Piemonte

***Codice Fiscale:**

80087670016

***Paese:**

Italia

***Indirizzo:**

Piazza Piemonte n. 1

***Località:**

Torino

***CAP:**

10127

Informazioni relative al Fornitore del servizio

Denominazione:

Codice Fiscale:

Sito Web di erogazione servizio:

Informazioni sulla procedura di appalto

Informazioni sull'Appalto

***Titolo:**

EDIFICIO ROTONDA EX CARBONAIA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO ROTONDA EX CARBONAIA.

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dell'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore (ove esistente):

***Breve descrizione dell'appalto:**

L'intervento ha ad oggetto l'esecuzione dei LAVORI per la "Messa in Sicurezza e Rifunionalizzazione" dell'EDIFICIO ROTONDA EX CARBONAIA" facente parte della ex stazione di Torino Porta Milano.

***Classificazione Scelta del Contraente:**

Lavori

***Tipologia di appalto:**

Altro

***Lista CPV Inerenti l'Appalto:**

45212350-4

*Edifici di particolare interesse storico o architettonico

***Lista dei Lotti:**

Lotto1

Numero di lotti:

1

Dati relativi al RUP (Responsabile Unico del Procedimento)

***Nominativo RUP:**

Alberto Siletto

Telefono:

0114323990

***Indirizzo E-mail**

patrimonio@regione.piemonte.it

Parte III: Motivi di esclusione

A: Motivi legati a condanne penali

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione

Partecipazione ad organizzazione criminale

Partecipazione a un'organizzazione criminale, come definita all'articolo 2 della Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, sulla lotta alla criminalità organizzata

Partecipazione ad un'organizzazione criminale - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 94 co. 1 lett. a) L'operatore economico ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 94 co. 3 del Decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il motivo indicato sopra?

Corruzione

Corruzione, come definita nell'articolo 3 della convenzione sulla lotta alla corruzione che coinvolge funzionari delle Comunità europee o funzionari degli Stati membri dell'Unione europea, GU C 195 del 25.6.1997 e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro del Consiglio 2003/568 / GAI del 22 luglio 2003 sulla lotta alla corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003). Questo motivo di esclusione include anche la corruzione come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (ente aggiudicatore) o dell'operatore economico

Corruzione - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 94 co. 1 lett. b) L'operatore economico ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 94 co. 3 del Decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il motivo indicato sopra?

Frode

Frode ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995)

Frode - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 94 co. 1 lett. d) L'operatore economico ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 94 co. 3 del Decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il motivo indicato sopra?

Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche

Reati di terrorismo o reati collegati ad attività terroristiche, quali definiti negli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta al terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002). Questo motivo di esclusione include anche l'incitamento, il favoreggiamento o il tentativo di commettere un reato, di cui all'articolo 4 di tale decisione quadro

Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 94 co. 1 lett. e) L'operatore economico ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 94 co. 3 del Decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il motivo indicato sopra?

Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo

Riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo, come definito all'articolo 2 della direttiva 2011/36 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, sulla prevenzione e la lotta alla tratta di esseri umani e sulla protezione delle sue vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002 / 629 / GAI (GU L 101 del 15.4.2011)

Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 94 co. 1 lett. f) L'operatore economico ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 94 co. 3 del Decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il motivo indicato sopra?

Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani

Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani, come definito all'articolo 2 della direttiva 2011/36 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, sulla prevenzione e la lotta alla tratta di esseri umani e sulla protezione delle sue vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002 / 629 / GAI (GU L 101 del 15.4.2011)

Sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 94 co. 1, lett. g) L'operatore economico ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 94 co. 3 del Decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il motivo indicato sopra?

B: Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali

L'articolo 57, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione

Pagamento di imposte

L'operatore economico ha violato i suoi obblighi relativi al pagamento delle tasse, sia nel paese in cui è stabilito che nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento?

Pagamento di Tasse - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 94 co. 6 e art. 95 co. 2

Limite ammesso

Ulteriori informazioni

Pagamento di contributi previdenziali

L'operatore economico ha violato i suoi obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, sia nel paese in cui è stabilito che nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore se diverso dal paese di stabilimento?

Pagamento di Contributi Previdenziali - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 94 co. 6 e art. 95 co. 2

Limite ammesso

Ulteriori informazioni

C: Motivi legati a insolvenza, conflitti di interessi o illeciti professionali

L'articolo 57, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione

Violazione di obblighi in materia di diritto ambientale

L'operatore economico, a sua conoscenza, ha violato i suoi obblighi in materia di diritto ambientale? Come indicato ai fini del presente appalto nel diritto nazionale, nell'avviso pertinente o nei documenti di gara o nell'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE

Violazione di obblighi in materia di diritto ambientale - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 95 co. 1 lett. a)

Violazione di obblighi in materia di diritto sociale

L'operatore economico, a sua conoscenza, ha violato i suoi obblighi nel campo del diritto sociale? Come indicato ai fini del presente appalto nel diritto nazionale, nell'avviso pertinente o nei documenti di gara o nell'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE

Violazione di obblighi in materia di diritto sociale - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 95 co. 1 lett. a)

Violazione di obblighi in materia di diritto del lavoro

L'operatore economico, a sua conoscenza, ha violato i suoi obblighi in materia di diritto del lavoro? Come indicato ai fini del presente appalto nel diritto nazionale, nell'avviso pertinente o nei documenti di gara o nell'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE

Violazione di obblighi in materia di diritto del lavoro e di salute e sicurezza sul lavoro - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 95 co. 1 lett. a)

Fallimento

Liquidazione giudiziale

Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 94 co. 5 lett. d)Liquidazione giudiziale - L'operatore economico è stato sottoposto a liquidazione giudiziale o è in corso un procedimento per la dichiarazione di liquidazione giudiziale?

Liquidazione coatta

Liquidazione coatta

Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 94 co. 5 lett. d)Liquidazione coatta -L'operatore economico è oggetto di un provvedimento di liquidazione coatta o è in corso una procedura per l'emanazione di tale provvedimento?

Concordato preventivo con i creditori

Concordato preventivo con i creditori

Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 94 co. 5 lett. d)L'operatore economico è stato ammesso al concordato preventivo o è in corso una procedura per l'ammissione?

Gravi illeciti professionali

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali? Vedere, ove pertinente, le definizioni nel diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.

Gravi illeciti professionali - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 95 co. 1 lett. e) e art. 98 co. 3 lett. d) e) f) g) h)

Accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza

L'operatore economico ha sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza?

Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - art. 98 co. 3 lett. a)

Conflitto di interessi legato alla partecipazione alla procedura di appalto

L'operatore economico è a conoscenza di conflitti di interesse come indicato nella legislazione nazionale, nell'avviso pertinente o nei documenti di gara dovuti alla sua partecipazione alla procedura di appalto?

Partecipazione diretta o indiretta alla preparazione della procedura di appalto

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di appalto?

Partecipazione diretta o indiretta alla preparazione della procedura di appalto - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 95 co. 1 lett. c)

Cessazione anticipata, risarcimento danni o altre sanzioni comparabili

L'operatore economico ha già avuto esperienza di cessazione anticipata di un precedente contratto di appalto pubblico, di un precedente contratto di appalto con un ente aggiudicatore o di un precedente contratto di concessione, oppure di imposizione di un risarcimento danni o altre sanzioni comparabili in relazione a tale precedente contratto di appalto?

Carenze nell'esecuzione di un precedente contratto - Cessazione anticipata, risarcimento danni o altre sanzioni comparabili - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 98 co. 3 lett c)

Influenza indebita nel processo decisionale, vantaggi indebiti derivanti da informazioni riservate

L'operatore economico può confermare che non si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, non ha ommesso di fornire tali informazioni, è stato in grado di presentare senza indugio i documenti giustificativi richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore e non si è impegnato a influenzare indebitamente il processo decisionale dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, a ottenere informazioni riservate che possono conferirgli vantaggi indebiti nella procedura di appalto o a fornire per negligenza informazioni fuorvianti che possono avere un'influenza significativa sulle decisioni riguardanti l'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione?

False dichiarazioni - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – art. 94 co. 5 lett. e) ed f) e art. 98 co. 3 lett. b)

D: Altri motivi di esclusione in riferimento alla legislazione vigente

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale

Si applicano motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale, specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?

In riferimento alla normativa Italiana vigente: Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore. Si applicano motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale, specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?

Parte IV: Criteri di selezione

A: Idoneità

In merito ai criteri di selezione l'operatore economico dichiara che:

Iscrizione in un registro commerciale

È iscritto nei registri commerciali tenuti nello Stato membro di stabilimento come indicato nell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti previsti nello stesso allegato. Iscrizioni nel registro delle imprese che svolgono attività commerciale - art. 100, co. 3 d.lgs. n. 36/2023.

Nome del registro

URL

B: Capacità economica e finanziaria

In merito ai criteri di selezione l'operatore economico dichiara che:

C: Capacità tecniche e professionali

In merito ai criteri di selezione l'operatore economico dichiara che:

D: Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale

In merito ai criteri di selezione l'operatore economico dichiara che:

Fine

Parte VI: Dichiarazioni finali

Il sottoscritto/ I sottoscritti dichiara/ dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/ sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del DPR 445/2000.

Ferme restando le disposizioni degli articoli 40 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni:

- a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro, oppure
- b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in questione.

Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente l'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla parte I, sezione A ad accedere ai documenti complementari alle informazioni del presente documento di gara unico europeo, ai fini della suddetta procedura di appalto.

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 GDPR 2016/679 .

Si informa che i dati personali forniti nel presente procedimento alla Regione Piemonte Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio - Settore Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato e cassa economale saranno trattati secondo quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)”.

- I suddetti dati personali verranno pertanto raccolti e trattati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità di trattamento dei dati personali dichiarati connesse al procedimento di gara e comunicati al Settore Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato e cassa economale. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite dalla normativa in materia di appalti pubblici. I dati acquisiti a seguito della presente informativa inerente la procedura di gara di cui trattasi saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento di gara per il quale vengono comunicati;

-l'acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento a derogare il servizio richiesto;

- i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono: dpo@regione.piemonte.it; - il titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Settore Patrimonio Immobiliare, beni mobili, economato e cassa economale, PEC: patrimonio.immobiliare@cert.regione.piemonte.it;

- Il Responsabile esterno del trattamento è il CSI Piemonte - i dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;

- i dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);

- i dati personali sono conservati, per il periodo 10 anni o comunque per il conservati per il periodo minimo richiesto dalla normativa vigente o sopravvenuta;

- i dati personali forniti non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Il Soggetto che ha fornito i suddetti dati potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento;ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

PATTO DI INTEGRITA'

TRA

la Regione Piemonte, C.F. 80087670016, con sede in Piazza Piemonte 1 Torino,

rappresentato dall'Ing. Alberto Siletto, in qualità di Dirigente responsabile del Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato e Cassa Economale facente parte della Direzione regionale Risorse Finanziarie e Patrimonio

E

L'OPERATORE ECONOMICO (indicare denominazione e forma giuridica)

codice fiscale/P.IVA _____,

sede legale in _____, via _____ n. _____

rappresentata da (Cognome e Nome) _____

in qualità di (Titolare /Legale rappresentante) _____

SOMMARIO

1. OGGETTO

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

3. OBBLIGHI DEL AFFIDATARIO DEL SERVIZIO

4. OBBLIGHI DELLA AMMINISTRAZIONE REGIONALE

5. SANZIONI

6. EFFICACIA DEL PATTO DI INTEGRITÀ

7. AUTORITA' COMPETENTE IN CASO DI CONTROVERSIE

PREMESSA

L'articolo 1, comma 17, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione") dispone che "le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara".

Il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con Delibera ANAC numero 1064 del 13 novembre 2019, prevede che le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione del citato articolo 1, comma 17, della Legge n.190/2012, predispongano e utilizzino protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di appalti pubblici.

A tal fine, i predetti soggetti inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.

Il presente documento contiene il Patto d'integrità per tutti i contratti pubblici, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera a) dell'allegato 1.1 al d.lgs. 31 marzo n. 36, di cui è parte l'Amministrazione regionale.

Esso, pertanto:

- deve essere obbligatoriamente sottoscritto, per accettazione, dai partecipanti alle procedure di aggiudicazione dei predetti contratti ed inserito tra la documentazione amministrativa a corredo dell'offerta;
- costituisce parte integrante dei contratti stipulati in esito a dette procedure.

In attuazione di quanto sopra,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1

OGGETTO

Il presente Patto di integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l'Amministrazione regionale e l'operatore economico che, all'esito della procedura per l'affidamento del contratto (di seguito, "il Contratto"), è risultato aggiudicatario (di seguito, "l'Affidatario"), a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, impegnandosi espressamente a contrastare fenomeni di corruzione e illegalità e, comunque, a non compiere alcun atto volto a distorcere o influenzare indebitamente il corretto svolgimento dell'esecuzione del Contratto. L'Affidatario e l'Amministrazione regionale si impegnano a rispettare e far rispettare al proprio personale e ai collaboratori il presente Patto di integrità, il cui spirito e contenuto condividono pienamente.

ART. 2

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Patto di integrità regola i comportamenti dei dipendenti e collaboratori dell’Affidatario e dell’Amministrazione regionale nell’ambito della procedura per l’affidamento del Contratto e la successiva esecuzione dello stesso, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. Il Patto di integrità si applica, nei medesimi termini, anche ai contratti stipulati dall’Affidatario con i propri subappaltatori e subcontraenti, di cui all’art. 119 del d.lgs. n. 36/2023.

ART. 3

OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO

L’Affidatario, in forza del presente Patto di integrità, dichiara di:

- a) non aver concluso con altri operatori economici alcun tipo di accordo volto ad alterare o limitare la concorrenza ovvero a determinare un unico centro decisionale, ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica e della formulazione dell’offerta risultata poi aggiudicataria;
- b) non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente e di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuna somma di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l’affidamento e l’esecuzione del contratto stipulato, e si impegna a non corrispondere né promettere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati – le medesime utilità;
- c) astenersi dal compiere qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o, comunque, violazione delle regole della concorrenza ovvero a segnalare tempestivamente alla Stazione appaltante e alla Pubblica Autorità, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità e violazioni delle regole di concorrenza di cui dovesse venire a conoscenza durante la procedura per l’affidamento del Contratto e la successiva esecuzione dello stesso, fornendo elementi dimostrabili a sostegno delle suddette segnalazioni;
- d) segnalare alla Stazione appaltante nonché alla Pubblica Autorità competente, qualunque tentativo di concussione e qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell’Affidatario del servizio e/o delle Amministrazioni coinvolte o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all’esecuzione della procedura ad evidenza pubblica e del contratto stipulato.
- e) segnalare eventuali situazioni di conflitto di interesse, di cui sia a conoscenza, rispetto al personale della Stazione appaltante.

L’Affidatario avrà l’obbligo di pretendere il rispetto dei predetti obblighi anche dai propri subappaltatori e subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente Patto di integrità dovrà essere inserita nei contratti stipulati dal Affidatario con i propri subappaltatori e subcontraenti a pena di risoluzione, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., del Contratto.

L'Affidatario prende atto e accetta che la violazione, comunque accertata dall'Amministrazione regionale, di uno o più impegni assunti con il presente Patto di integrità comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo articolo 5.

ART. 4

OBBLIGHI DELLA REGIONE PIEMONTE

Nel rispetto del presente Patto di integrità, l'Amministrazione regionale si impegna, a:

a) rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza di cui alla L. n. 190/2012, nonché, nel caso in cui venga riscontrata una violazione di detti principi o di prescrizioni analoghe, a valutare l'attivazione di procedimenti disciplinari nei confronti del proprio personale a vario titolo intervenuto nella procedura di affidamento e nell'esecuzione del Contratto, secondo quanto previsto dal PIAO "Sezione rischi corruttivi" nonché, nel Codice di comportamento dei dipendenti in vigore;

b) segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi tentativo illecito da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del Contratto;

c) segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi richiesta illecita o pretesa da parte di operatori economici o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento e/o l'esecuzione del Contratto;

d) qualora i fatti di cui ai precedenti punti b) e c) costituiscano reato, a sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria;

e) rispettare, all'atto della nomina dei componenti della Commissione di gara, le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi, secondo quanto disposto dagli articoli 16 e 93 del decreto legislativo n. 36/2023 e ad attuare quanto previsto nel PIAO "Sezione Rischi corruttivi";

La Stazione appaltante aprirà un procedimento istruttorio per la verifica di ogni eventuale segnalazione ricevuta in merito a condotte anomale, poste in essere dal proprio personale, in relazione al procedimento di gara ed alle fasi di esecuzione del contratto.

ART. 5

SANZIONI

La violazione degli obblighi assunti con il presente Patto di integrità, nonché la non veridicità delle dichiarazioni rese, comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni:

1. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'escussione della cauzione provvisoria, se la violazione è accertata nella fase precedente l'aggiudicazione;

2. la revoca dell'aggiudicazione e l'escussione della cauzione provvisoria, se la violazione è accertata nella fase successiva all'aggiudicazione, ma precedente la stipula del contratto;

3. la risoluzione, ex articolo 1456 c.c., del contratto, nonché incameramento della cauzione definitiva, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale danno ulteriore, se la violazione è accertata nella fase successiva alla stipula del contratto.

L'Amministrazione regionale può altresì risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., previa acquisizione dell'intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione:

(i) ogni qualvolta nei confronti dell'Affidatario, dei suoi dirigenti e/o dei componenti della compagine sociale, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis, c.p.

nonché

(ii) nel caso in cui, violato l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 3, lett. d), sia stata disposta, nei confronti dei pubblici amministratori che hanno esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 del c.p. In tal caso troverà comunque applicazione quanto previsto dall'articolo 32 del d.l. n. 90/2014 convertito nella Legge n. 114/2014. Resta fermo che dell'intervenuta risoluzione di un precedente contratto, l'Amministrazione regionale potrà tenere conto ai fini delle valutazioni di cui all'articolo 98 del decreto legislativo n. 36/2023.

In aggiunta alle sanzioni di cui sopra, l'Amministrazione regionale procederà alla segnalazione del fatto alla competente Autorità giudiziaria e all'ANAC, tramite il proprio Responsabile Anticorruzione.

Qualora le violazioni attengano a comportamenti che implicano il coinvolgimento anche della Stazione appaltante, le stesse saranno accertate e sanzionate secondo la procedura definita dal PIAO "Sezione Rischi corruttivi".

ART. 6

EFFICACIA DEL PATTO DI INTEGRITÀ

Il presente Patto di integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del Contratto e all'estinzione delle relative obbligazioni.

Il contenuto del presente Patto di integrità può essere integrato dagli eventuali futuri Protocolli di legalità sottoscritti da questa Amministrazione.

ART. 7

AUTORITÀ COMPETENTE IN CASO DI CONTROVERSIE

Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del presente Patto di integrità sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente per le controversie riguardanti il bando di gara e il successivo contratto.

Torino, li ____ ____

L'Affidatario

La Regione Piemonte

PROTOCOLLO DI INTESA

“Linee guida in materia di appalti pubblici e concessioni di lavori, forniture e servizi”

tra

**Regione Piemonte e
CGIL-CISL-UIL Piemonte**

Premessa

Questo protocollo d'intesa sugli appalti, nasce dal comune obiettivo di migliorare la qualità dei servizi pubblici erogati, garantire l'occupazione, i diritti e le tutele della lavoratrici e dei lavoratori, favorire la trasparenza nelle procedure di gara e rafforzare il contrasto ai fenomeni di illegalità e di concorrenza sleale a salvaguardia delle imprese che operano nel rispetto dei CCNL e della legge.

Ambito di applicazione

Le presenti linee guida si applicano agli appalti pubblici e alle concessioni di lavori, servizi e forniture (nel seguito, per brevità, “gli Appalti”), come disciplinati dal d.lgs. 50/2016.

Informazione e confronto preventivi

E' intenzione e interesse dell'Ente Pubblico, delle imprese e associazioni d'impresa produttrici e fornitrici di beni e servizi e della filiera delle costruzioni collaborare in modo sinergico per individuare soluzioni operative condivise volte alla migliore applicazione normativa in un'ottica di tutela del lavoro, della sicurezza e della concorrenza, in coerenza anche con le recenti direttive europee in materia di appalti (direttive 2014/24/UE, abrogativa della direttiva 2004/18/CE, 2014/25/UE) che danno maggior rilevanza all'utilizzo dell'offerta **economicamente** più vantaggiosa misurata sul miglior rapporto qualità/prezzo al fine di garantire una più agevole individuazione ed esclusione delle offerte anomale, con maggiore tutela del fattore sociale rappresentato dal lavoro.

La stazione appaltante informa **preventivamente** i soggetti interessati (ivi comprese le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, le RSU e RSA) della propria **programmazione** annuale degli appalti per l'acquisto di beni e servizi e di tutte le attività di gestione affidate ad aziende terze, nonché delle iniziative volte alla intrapresa di opere pubbliche la cui esecuzione si intende affidare a terzi privati.

A seguito dell'informazione preventiva, i soggetti interessati (ivi comprese le organizzazioni sindacali confederali e di settore) possono chiedere l'attivazione di un confronto in merito ai

seguenti temi: salute e sicurezza sul luogo di lavoro e dei lavoratori, clausole sociali e/o ambientali, rispetto del CCNL e degli accordi territoriali, criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con particolare riguardo al rapporto qualità prezzo e al rispetto delle clausole sociali, anche nei confronti di imprese produttrici di beni, la cui fase produttiva è collocata al di fuori del territorio U.E. (G.U. 10/07/2012, Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici)

In tale contesto le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e di settore prima della pubblicazione del bando di gara possono chiedere un incontro riguardante i diritti e le tutele dei lavoratori e delle lavoratrici coinvolti.

Le organizzazioni sindacali **comparativamente** più rappresentative possono chiedere alla stazione appaltante l'attivazione di un confronto sull'esecuzione del contratto, invitando l'impresa aggiudicataria dell'appalto, per informazioni sulla conduzione dei servizi e sulle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori, sul rispetto delle clausole sociali. Sulla base delle risultanze del confronto, la stazione appaltante, sentito l'appaltatore, assume le opportune misure, avvalendosi dei poteri conferitigli dalla legge e dal contratto.

Aspetti generali

La progettazione dei lavori e dei servizi è requisito fondamentale per una efficiente ed efficace realizzazione dell'appalto pubblico. La recente **determinazione** dei fabbisogni standard sollecita le pubbliche **amministrazioni** locali a programmare gli interventi di spesa, sulla base di criteri tecnici, piuttosto che ricorrendo ai criteri della spesa storica.

Gli appalti devono essere affidati con procedure ad evidenza pubblica che tenendo conto della normativa vigente e della sua modulazione in relazione alle diverse tipologie di contratto tendano a coniugare l'efficienza e l'efficacia con le tutele occupazionali.

Gli atti di gara devono richiedere ai concorrenti di illustrare la "struttura d'impresa", specificando i seguenti requisiti in modi attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, che gli operatori devono possedere per poter partecipare alle procedure di gara:

- 1) i requisiti di idoneità professionale; capacità economica e finanziaria; capacità tecniche e professionali;
- 2) il numero dei dipendenti in organico per qualifica professionale, al momento della presentazione dell'offerta;
- 3) le assunzioni e i licenziamenti degli ultimi tre anni;
- 4) l'elenco dei contratti eseguiti precisando la percentuale di esecuzione di ciascun contratto con personale dell'impresa e con personale di subappaltatori;
- 5) i mezzi e le attrezzature proprie o in avvalimento per l'opera per la quale si concorre;
- 6) il CCNL applicato.

La stazione appaltante definisce una congrua durata dei contratti d'appalto di servizi, al fine di garantire la necessaria continuità in considerazione della natura dell'appalto, preferibilmente non inferiore al quadriennio per i servizi di cura e assistenza, educativi e della prima infanzia, nonché per servizi di pulizia e sanificazione sanitaria.

Nel bando di gara deve essere specificato l'obbligo del concorrente ad indicare le parti del contratto che intende subappaltare e a presentare una terna di subappaltatori per ogni tipologia di attività prevista in progetto che viene subappaltata, qualora gli appalti per lavori sotto soglia superino i 150.000 euro.

La stazione appaltante assicura che il subappalto avvenga nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, dell'art. 105 del d.lgs. 50/2016.

Sono escluse dalla partecipazione alle gare d'appalto le imprese che abbiano subito condanne definitive che rientrano nei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del dlgs 50/2016, a partire dalle materie riguardanti i diritti del lavoro, la sicurezza e i danni ambientali.

Le tutele e gli obiettivi del presente protocollo saranno estesi anche alle imprese subappaltatrici.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del d.lgs. 50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati essi concorrono.

La stazione appaltante si impegna a predisporre progetti di inserimento al lavoro per lavoratori disabili o svantaggiati, e a riservare una quota degli appalti ai sensi dell'art.112 del dlgs. 50/2016 a cooperative sociali e agli altri soggetti ivi indicati; gli affidamenti alle cooperative sociali di tipo B possono avvenire anche ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 381/1991.

Tra stazione appaltante e impresa aggiudicataria, è istituito un coordinamento anche in termini di **programmazione** dei servizi, ai sensi della normativa vigente.

La stazione appaltante definisce le modalità e i tempi per il monitoraggio dell'efficacia e della qualità del servizio rispetto alle risorse impegnate e alle clausole del contratto. Nel merito i soggetti interessati, comprese le organizzazioni sindacali comparativamente più **rappresentative**, le RSU e RSA, possono chiedere l'attivazione di uno specifico confronto con la stazione appaltante.

La stazione appaltante si impegna a rispettare il contratto sottoscritto con le imprese aggiudicatarie, anche per quanto riguarda la tempistica dei pagamenti, ai sensi della normativa vigente.

La sensibile riduzione del numero delle stazioni appaltanti va considerato quale elemento fondamentale per il contenimento dei costi e l'aumento della trasparenza negli appalti.

A livello regionale va istituito un tavolo di monitoraggio generale sugli appalti a partire da quelli attivi e in corso d'opera che, in aggiunta al lavoro già svolto dall'Osservatorio sugli appalti pubblici e dell'ANAC, garantisca l'applicazione delle presenti linee di indirizzo e che veda coinvolti la Regione, le rappresentanze dei comuni e i soggetti interessati, ivi comprese le organizzazioni sindacali confederali **comparativamente** più rappresentative.

Responsabilità e sanzioni

La stazione appaltante esegue controlli periodici che verifichino la corretta applicazione degli obblighi economici, contributivi e assicurativi nei confronti dei dipendenti e accerta, prima del saldo definitivo delle spettanze a favore dell'appaltatore, che il medesimo e i subappaltatori vi abbiano adempiuto.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni (compresi il TFR, nonché i contributi previdenziali, assicurativi e alla Cassa Edile) dovute al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante assicura la tempestiva applicazione dell'art. 30, comma 5 e 6, del d.lgs. 50/2016 pagando, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori quanto dovuto.

In caso di gravi infrazioni debitamente accertate, avvenute **precedentemente** alla procedura ad evidenza pubblica rispetto alle norme in materia di sicurezza sul lavoro, agli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro (contrattuali, contributivi, previdenziali, assicurativi) e alle norme relative all'inserimento lavorativo dei soggetti diversamente abili, si applicano le norme che **regolano** l'esclusione di dette imprese dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti (art. 80 del d.lgs. 50/2016).

Negli atti di gara verrà richiesta l'indicazione da parte dei partecipanti dei numeri di iscrizione all'INPS, all'INAIL, alla Cassa Edile (per il settore edile) o agli analoghi organismi previdenziali per i liberi professionisti; gli stessi dati dovranno essere comunicati, in caso di ATI, da tutte le imprese partecipanti e, in caso di subappalto, dalle imprese subappaltatrici, compresi artigiani e altri lavoratori autonomi. La mancata esibizione della documentazione richiesta da parte del concorrente comporta l'esclusione **dall'assegnazione** dell'appalto.

Per le imprese inadempienti, rispetto alla mancata applicazione dei CCNL e degli accordi integrativi, sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale e delle norme in materia di salute e sicurezza, della contribuzione e le norme relative all'inserimento lavorativo dei soggetti diversamente abili, gli atti di gara devono prevedere l'applicazione di penali e, nei casi più gravi, la possibilità di risoluzione del contratto stesso. In caso di inadempienza contributiva, accertata mediante il DURC, nei confronti di uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante procederà ai sensi dell'art. 30, comma 5, del d.lgs. 50/2016.

La stazione appaltante adotta le misure atte a esercitare la vigilanza sul rispetto, da parte dell'impresa appaltatrice, delle norme di diritto del lavoro e sulla regolarità contributiva e deve segnalare agli organi competenti, i casi di irregolarità contributiva, di lavoro irregolare o di inosservanza delle norme di sicurezza del lavoro.

Costo del lavoro

Ai sensi dell'art. 30, comma 4, del d.lgs. 50/2016, a tutti i lavoratori/trici che si trovano o troveranno ad operare nel servizio o nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, dovrà essere applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale di miglior favore in

vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più **rappresentative** sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, senza deroghe comprese quelle derivanti da delibere **societarie/assembleari** nel caso delle cooperative, con riferimento alla qualifica corrispondente e alle mansioni svolte. In caso di aggiudicazione a cooperative, quanto sopra dovrà essere applicato integralmente anche ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato.

Il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più affine a quello preso in considerazione. Fino all'adozione delle predette tabelle, si applica l'articolo 216, comma 4, del d.lgs. 50/2016.

Per il settore edile, in relazione ad eventuali voci di prezzo desunte dall'Elenco Prezzi della Regione Piemonte ancora prive di analisi specifica, la stazione appaltante provvederà ad utilizzare le quote di incidenza della manodopera ricavabili dalle tabelle revisionali di cui al Decreto Ministeriale 11/12/1978 (come peraltro previsto nelle Premesse del Prezziario Regionale – Regione Piemonte 2014 aggiornato al 31/12/2013), ovvero procederà ad una puntuale analisi del prezzo al fine di evidenziare lo scorporo del costo della manodopera stesso.

Nel bando di gara per i servizi e i lavori deve essere richiesta ai concorrenti di specificare, in sede di offerta economica, la componente di costo della manodopera e della sicurezza relative all'offerta stessa.

Negli appalti che prevedono una durata superiore all'anno, devono essere previsti meccanismi di adeguamento prezzi, per il recupero nei contratti stessi, dei maggiori oneri derivanti dalla applicazione dei nuovi CCNL e accordi integrativi, sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

DURC

Deve essere rispettato quanto previsto, in tema di affidamento di contratti pubblici, dall'art. 80, comma 4, e dall'art. 30, comma 5, del d.lgs. 50/2016 in materia di regolarità contributiva e della relativa documentazione unica (DURC), con data la più aggiornata possibile. Per il settore edile il DURC dell'appaltatore e di ogni subaffidatario a qualunque titolo presente in cantiere, deve essere rilasciato dalla Cassa Edile.

Criteria di aggiudicazione degli appalti

La stazione appaltante assume come esclusivo nell'aggiudicazione degli appalti, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in quanto più coerente ed adeguato nella valutazione delle proposte progettuali dal punto di vista qualitativo, organizzativo ed ambientale. Tale criterio è assunto come prioritario nell'aggiudicazione degli appalti di cui all'art. 95, comma 4, del d.lgs. 50/2016.

Nell'ambito di tale scelta le ripartizioni del punteggio e/o le formule di aggiudicazione devono assicurare la prevalenza degli elementi qualitativi rispetto al prezzo.

Per i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, il punteggio attribuito al prezzo non deve superare il 20% del punteggio complessivo. Per i servizi di pulizia il punteggio attribuito al prezzo non deve superare il 40% del punteggio complessivo.

Tra gli elementi qualitativi è opportuno che vengano considerati:

- L'impegno all'impiego prevalente di lavoratori assunti con contratto subordinato a tempo indeterminato; - il numero delle ore lavorative e numero degli addetti impiegati; - nei contratti di appalti di servizi, la continuità assistenziale ed educativa; - i progetti di inserimento lavorativo dei lavoratori con disabilità o svantaggiati; - l'**organizzazione**, la qualifica e l'esperienza del personale incaricato di eseguire l'appalto se nello stesso la professionalità del personale addetto incide sulla qualità dell'esecuzione e, di conseguenza, sulla vantaggiosità economica dell'offerta.

- Misure riferite alla sostenibilità energetica e ambientale nell'affidamento degli appalti pubblici, facendo ricorso anche al criterio di aggiudicazione basato sui costi del ciclo vita e stabilendo un maggior punteggio per i beni, lavori e servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull'ambiente.

- Per alcuni appalti ad alta prestazione di lavoro, come ad esempio le pulizie, è opportuno che nei criteri di aggiudicazione venga definito un monte minimo di ore di lavoro per le prestazioni richieste, delle attività continuative e periodiche.

- Il punteggio conseguito nel Rating di Legalità, rilasciato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), assegnando allo stesso un peso non inferiore al 10% sul punteggio complessivo.

Il costo del lavoro e della sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta: in sede di verifica delle offerte anormalmente basse, la stazione appaltante non ammette giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge né in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del d.lgs. 81/2008 (art. 97 d.lgs. 50/2016).

Le stazioni appaltanti, ai sensi dell'art. 97, comma 8, d.lgs. 50/2016, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, devono escludere dalla gara le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia.

Per ciò che attiene gli appalti di lavori:

Nel caso di appalti aggiudicati con il criterio del prezzo più basso con esclusione automatica delle offerte anomale, ed al fine di non pregiudicare la semplificazione procedurale che deriva dal tale metodo, si procederà, in applicazione dell'art. 97, comma 6 del d.lgs 50/2016, alla verifica di congruità dell'offerta risultata aggiudicataria qualora, in base ad elementi specifici, la stessa appaia anormalmente bassa.

Per quanto concerne la parte dell'importo a base di gara soggetta a ribasso, in relazione alla quale sono ammissibili le giustificazioni, si conviene quanto segue:

a) Materiali

Preliminarmente occorre fare riferimento alle voci di prezzo previste nel Prezziario Regionale aggiornato. In alternativa, potranno essere utilizzati preventivi, distinguendo i casi in cui esistano preventivi dei fornitori e quelli in cui si faccia riferimento a listini.

b) Preventivi dei fornitori

Dovranno essere presentati preventivi di fornitori, riferiti allo specifico lavoro oggetto dell'offerta o alla specifica impresa validi temporalmente per almeno 180 giorni dalla presentazione dell'offerta e comunque almeno fino all'aggiudicazione definitiva. I preventivi dovranno essere firmati in originale o prodotti con altre modalità idonee ad assicurarne l'autenticità.

c) Listini

Lo sconto applicato sui prezzi di listino dovrà essere riferito allo specifico lavoro oggetto dell'offerta o alla specifica impresa; dovrà inoltre essere indicato il periodo di validità di tale sconto, non inferiore a 180 giorni dalla presentazione dell'offerta e comunque almeno fino all'aggiudicazione definitiva. La dichiarazione concernente lo sconto dovrà essere firmata in originale o prodotta con altre modalità idonee ad assicurarne l'autenticità.

d) Scorte di materiali

Sarà possibile utilizzare, quale giustificazione per la valutazione della congruità, l'affermazione di avere scorte dei materiali a magazzino, purché supportata da evidenze oggettive e/o idonea **documentazione** probante.

e) Noli

Potrà essere giustificata l'indicazione di un "costo zero" di **ammortamento** per quelle attrezzature che risultino contabilmente "completamente ammortizzate"; nel costo complessivo dovranno comunque essere indicati il costo di manutenzione, i materiali di consumo, i carburanti, ecc., oltre all'eventuale manodopera necessaria (comunque non soggetta a ribasso) e dovrà essere prodotta l'analisi con le singole voci che vanno a comporre il noleggio medesimo.

Per quanto attiene alla contabilità dei lavori, sia nel caso di appalti a corpo che di appalti a misura (qualora non venga applicato il criterio dell'offerta a prezzi unitari), si procederà, su

ogni Stato Avanzamento Lavori, ad applicare sul totale contabilizzato la percentuale di incidenza del costo della manodopera stabilita dal progetto, in un'ottica di semplificazione e di migliore gestione delle procedure propedeutiche al pagamento dei lavori eseguiti. Fa eccezione l'eventuale contabilizzazione in economia.

Clausole sociali

Al fine di evitare forme di dumping contrattuale e sociale e ogni forma di irregolarità si ritiene importante sottolineare quanto segue.

Ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 50/2016, per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori o servizi, diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo ai contratti ad alta intensità di manodopera, è previsto in capo all'appaltatore subentrante, l'obbligo di assorbire nel proprio organico con carattere di continuità, a condizioni normative, retributive e di tutela del rapporto di lavoro non peggiorative rispetto a quelle preesistenti, ivi compreso quanto previsto dall'art.1 c. 42 della legge 28 giugno 2012 n.92, senza periodo di prova con riconoscimento dell'anzianità economica **maturata** e maturanda, il personale che risultava direttamente impiegato dall'appaltatore uscente nelle prestazioni del servizio oggetto di appalto. Deve essere altresì previsto l'obbligo di assicurare i diritti individuali acquisiti e la giusta tutela al personale operante in astensione per maternità, infortunio, malattia, ferie, aspettativa, aspettativa sindacale, distacco legge 300/1970, al momento dell'avvio del servizio, garantendo l'assorbimento al termine del periodo di separazione dal lavoro.

Nel caso di appalto di acquisto di beni da imprese fornitrici le cui sedi produttive sono fuori dal territorio U.E., vale quanto previsto dalla Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici (G.U. 10/07/2012).

Per quanto riguarda appalti o subappalti assegnati a ditte con sede produttiva situata fuori dal territorio italiano, nella UE, che utilizzano lavoratori con distacco trans-nazionale, le stesse devono applicare il CCNL di settore, compresi gli accordi integrativi e/o i contratti provinciali e la cassa edile (per il settore edile), sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale e altresì quanto previsto dalla Direttiva europea 96/71/CE, recepita con d.lgs. n.72/2000.

Tutti i lavoratori impiegati "trasfertisti" provenienti da fuori del territorio regionale, dovranno essere segnalati dall'impresa appaltatrice alla stazione appaltante e agli enti ispettivi, anche per la loro tutela assistenziale, sanitaria e verifica sulla formazione per la sicurezza.

L'appaltatore subentrante, ha l'obbligo di rispettare integralmente il CCNL di miglior favore del settore merceologico oggetto di appalto, differenziato per categoria, se l'appalto dovesse comprendere più settori, ed eventuali accordi integrativi vigenti, sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Deve, altresì, applicare tutte le normative vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le norme relative all'inserimento lavorativo dei soggetti diversamente abili, nonché quanto previsto dalla legge 81/2008.

Per tutti i rapporti che prevedano vincolo di orario e di subordinazione dovrà essere prevista l'esclusione dell'utilizzo di contratti di lavoro non subordinato, comunque denominati, anche nei confronti delle imprese subappaltatrici.

Qualora l'appaltatore subentrante sia una cooperativa, i lavoratori operanti per il servizio oggetto di appalto non possono essere obbligati ad associarsi.

Le clausole sociali per la stabilità del personale impiegato devono essere previste nei contratti di concessione di servizi pubblici, anche per gli appalti predisposti dai soggetti concessionari.

Legalità e trasparenza

Al fine di promuovere e tutelare il lavoro regolare, assicurare criteri di economicità e trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche e prevenire qualsiasi fenomeno di infiltrazione mafiosa, della criminalità organizzata e di corruzione negli appalti pubblici, si specifica quanto segue.

La stazione appaltante provvede all'acquisizione della **documentazione** antimafia, di cui al Libro II del d.lgs. 159/2011, prima di stipulare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici. Provvede inoltre all'acquisizione della documentazione di cui all'art. 105, comma 7, del d.lgs. 50/2016, in caso di subappalto, nonché di quella prevista nel comma 2, terzultimo e penultimo periodo, dello stesso articolo, per i subcontratti non qualificabili come subappalto.

Per le seguenti attività, che sono esposte più di altre alle infiltrazioni mafiose, la documentazione antimafia è acquisita **indipendentemente** dal valore del contratto: trasporto di materiali a discarica; trasporto anche trans-frontaliero e smaltimento rifiuti per conto terzi; estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e bitume; acquisizione diretta e indiretta di materiale da cava per inerti e di prestito per movimento terra; noli a freddo di macchinari; fornitura di ferro e lavorati; noli a caldo; servizi di autotrasporti per conto terzi; servizi e forniture al comparto sanità.

Come previsto dal d.lgs. 33/2013 e dalla legge 190/2012 gli atti di gara devono prevedere specifiche clausole risolutive da inserire nel contratto principale e nei contratti e subcontratti a valle comportanti l'automatica risoluzione del contratto, qualora intervenga, successivamente alla stipula, **documentazione** antimafia con esito interdittivo.

Gli atti di gara fanno obbligo all'appaltatore di riferire **tempestivamente** alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione, tentativi di estorsione o intimidazione o protezione nei confronti di un proprio rappresentante o dipendente, stesso obbligo vale anche per le aziende subappaltatrici. Questo non è sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria. La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale potrà determinare la risoluzione del contratto.

Gli atti di gara devono prevedere il divieto dell'appaltatore di affidare mediante subappalto lavori o prestazioni oggetto dell'appalto ad imprese che hanno partecipato alla gara per il

suo affidamento. Le Stazioni appaltanti non autorizzeranno richieste di sub-appalto o sub-contratto in violazione di detto divieto.

Nelle procedure di aggiudicazione dovranno essere previsti, per garantire la trasparenza, livelli adeguati di pubblicità.

Le stazioni appaltanti si impegnano ad applicare quanto previsto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 e più specificatamente:

- Art. 1, comma 8: adozione del piano triennale di prevenzione della corruzione;
- Art. 1, comma 9: informazione nei confronti del responsabile, individuato ai sensi del comma 7, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;
- Art. 1, comma 15 e 32: trasparenza e pubblicazione nei propri siti web istituzionali;
- Art. 1, comma 17: previsione negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.

Dispositivo finale

Le parti firmatarie del presente accordo si impegnano ad incontrarsi alla luce delle ulteriori norme che dovessero modificare la legislazione nazionale sugli appalti e sulla verifica della corretta applicazione e funzionalità del presente protocollo.

Le parti firmatarie concordano altresì che nell'ambito delle linee guida definite dal presente accordo quadro, possano essere raggiunti specifici accordi di settore.

Torino, 10 giugno 2016

Regione Piemonte

Sergio Chiamparino, Presidente della Giunta regionale

CGIL Piemonte

Pier Massimo Pozzi, Segretario Generale

CISL Piemonte

Alessio Ferraris, Segretario Generale

UIL Piemonte

Gianni Cortese, Segretario Generale



*Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio
Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato, Cassa Economale e Sicurezza Ambienti di
Lavoro
[Pec.: patrimonio.immobiliare@cert.regione.piemonte.it](mailto:patrimonio.immobiliare@cert.regione.piemonte.it)*

LETTERA DI INVITO - DISCIPLINARE DI GARA

**PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA SENZA BANDO, AI SENSI
DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 36/2023, PER
L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E
RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO ROTONDA EX CARBONAIA.**

CIG: XXXXXXXXXXXXX

CPV prevalente 45212350-4 Edifici di particolare interesse storico o architettonico

Indice generale

PREMESSE.....	3
1. PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE.....	4
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	5
2.1 DOCUMENTI DI GARA.....	5
2.2 CHIARIMENTI.....	6
2.3 COMUNICAZIONI.....	7
3. OGGETTO E IMPORTO DEI LAVORI.....	7
4. DURATA.....	7
5. REVISIONE DEI PREZZI.....	7
6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	8
6.1 REQUISITI GENERALI.....	9
6.2 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	10
6.2.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.....	10
6.2.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA / TECNICA E PROFESSIONALE.....	11
6.2.3. INDICATION SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE, NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI.....	11
7. AVVALIMENTO.....	11
8. ULTERIORI DICHIARAZIONI E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE - SOPRALLUOGO.....	13
9. SUBAPPALTO.....	13
10. GARANZIA PROVVISORIA.....	13
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	13
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA – TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.....	14
12.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	14
12.2 BUSTA AMMINISTRATIVA.....	15
12.3 PREDISPOSIZIONE E SOTTOMISSIONE DELLA BUSTA ECONOMICA.....	17
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	18
14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	19
15. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	20
16. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	20
17. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	23
18. ACCESSO AGLI ATTI.....	23
19. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	24
20. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	24

PREMESSE

La presente procedura negoziata è interamente svolta tramite il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, reso disponibile, tramite la piattaforma acquistinretepa.it da Consip s.p.a. nell'ambito del "Piano nazionale per la razionalizzazione degli acquisti".

La predetta piattaforma, accessibile all'indirizzo www.acquistinretepa.it, è conforme alle prescrizioni dell'articolo 25 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Estremi di validazione del progetto esecutivo: progetto validato dal Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 42 co. 4 D.Lgs. 36/2023 in data 14/04/2026 (rif. protocollo n. 20752/2026);

Atto di approvazione del progetto esecutivo, prot. n. 19640 del 08/04/2026: ATTO DD 299/A1111D/2026 DEL 15/04/2026 *Approvazione e Validazione del progetto esecutivo redatto in conformità all'allegato I.7. del D.Lgs 36/2023 inerente la "Messa in Sicurezza e Rifunzionalizzazione" dell'EDIFICIO ROTONDA EX CARBONAIA. CONTRIBUTI STATALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI SUL PATRIMONIO REGIONALE (ART.1,COMMI DA 464 A 468,LEGGE 213/2023). Affidatario progetto: Società MCM INGEGNERIA SRL. CUP J19D25000010001".*

Caratteristiche generali dell'intervento: Il progetto ha ad oggetto l'esecuzione dei LAVORI per la "Messa in Sicurezza e Rifunzionalizzazione" dell'EDIFICIO ROTONDA EX CARBONAIA" facente parte della ex stazione di Torino Porta Milano.

L'affidamento dei su indicati LAVORI avviene mediante procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. C) del D.Lgs. 36/2023, con applicazione del criterio del minor prezzo ex artt. 50 comma 4 e 108 comma 1 del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i. e con l'esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi degli artt. 54, 110 e dell'allegato II.2 del Codice.

Sulla base della selezione effettuata dalla Città Metropolitana di Torino sul proprio portale dell'albo fornitori, a cui questa Amministrazione Regionale è convenzionata, in forza dell'Accordo SPERIMENTALE DI COLLABORAZIONE (N. di registro CM 13/2026), codesto Operatore Economico è invitato a presentare la

propria migliore offerta per l'affidamento dell'appalto in oggetto sulla piattaforma MePA. Gli Operatori Economici, con la semplice partecipazione alla presente procedura, accettano incondizionatamente tutte le norme contenute nella presente "Lettera d'invito".

Gli interventi oggetto dell'appalto sono dettagliatamente individuati e descritti nei documenti resi disponibili sulla piattaforma MePA, relativamente alla presente procedura negoziata. Tutti gli elaborati progettuali di cui si compone il progetto esecutivo (PE) posto a base di affidamento sono reperibili al seguente link: <https://www.swisstransfer.com/d/4a26b9c9-8cd7-4a74-b1d1-1d9b86b55c51>. La password di accesso sarà resa disponibile scrivendo ai seguenti contatti mail: luciana.ariano@regione.piemonte.it, deborah.maccioni@regione.piemonte.it.

La durata del procedimento è prevista pari a 3 mesi ai sensi dell'art. 2, lettera d) Allegato I.3 D.Lgs. 36/2023 decorrenti dall'invio degli inviti a offrire. Si precisa in ogni caso che la presente "Lettera d'invito" costituisce un mero invito a presentare offerta; pertanto, rimane facoltà dell'Amministrazione non procedere all'affidamento, ai sensi dell'art. 108 del Codice.

Alla presente procedura negoziata si applicano i Criteri Ambientali minimi (CAM) per l'edilizia di cui al Paragrafo 2.6 dell'Allegato al DM 23 giugno 2022 del Ministero per la Transizione Ecologica.

Il Responsabile Unico di Progetto, ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 36/2023, è l'Ing. Alberto Siletto, Dirigente responsabile Dirigente Responsabile del Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato, Cassa Economale e Sicurezza Ambienti di Lavoro.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del Codice e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di

tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "regole di e-procurement e wicky".

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "Regole di e procurement" accettate dall'operatore economico ai fini dell'abilitazione al MePA.

Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d'uso per gli Operatori Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale www.acquistinretepa.it nella sezione in home page E-procurement: "Supporto".

Per ulteriori richieste di assistenza sull'utilizzo del MePA si prega di contattare il Contact Center scrivendo all'indirizzo e-mail supportoimprese@consip.it oppure telefonando al numero verde 800 062 060.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. la presente Lettera di invito/Disciplinare di Gara;
2. DGUE in formato xlm e pdf;
3. Allegato A - Dichiarazione integrativa al DGUE;
4. Allegato B - Dichiarazione di Subappalto;
5. Allegato C - Dichiarazione costi della manodopera e della sicurezza;
6. Allegato D – Modello per concorrenti con identità plurisoggettiva;
7. Patto di integrità degli Appalti Pubblici Regionali;
8. Protocollo di Intesa Linee Guida Appalti pubblici e concessioni di lavori, servizi e forniture;
9. Informativa Privacy.

La Stazione Appaltante metterà inoltre a disposizione dell'operatore economico la

seguinte ulteriore documentazione tecnico/amministrativa:

- Capitolato Speciale d'Appalto;
- Elenco Elaborati di progetto;
- Elaborati di progetto posto a base di affidamento mediante accesso al seguente link: <https://www.swisstransfer.com/d/4a26b9c9-8cd7-4a74-b1d1-1d9b86b55c51>. La password di accesso sarà resa disponibile scrivendo ai seguenti contatti mail:luciana.ariano@regione.piemonte.it,deborah.maccioni@regione.piemonte.it.

Le disposizioni contenute nel presente Disciplinare di gara (nel prosieguo anche solo Disciplinare) attengono ai requisiti richiesti ai partecipanti, alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione dei documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione.

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **entro 4 giorni** precedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte in via telematica per mezzo dell'area "*Richiesta chiarimenti*", presente nella RdO, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 2 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante l'area "*Richiesta chiarimenti*"; la stazione appaltante potrà altresì procedere alla pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte nell'area "*Richiesta chiarimenti*". Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Sarà cura della stazione appaltante pubblicare i quesiti e le risposte in forma anonima ad uso di tutti gli interessati attraverso l'area "*Documentazione di gara*" della presente procedura. Gli operatori economici sono invitati ad utilizzare tale sezione, monitorandone con costanza l'eventuale aggiornamento.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni con gli operatori economici partecipanti alla procedura di gara, diverse da quelle attinenti ai chiarimenti di cui al precedente punto e da quelle relative allo svolgimento delle operazioni di gara, avverranno tramite pec.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi

ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

3. OGGETTO E IMPORTO DEI LAVORI

L'appalto *de quo* ha ad oggetto l'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento di **MESSA IN SICUREZZA E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO EX CARBONAIA** facente parte del Complesso Porta Milano sito in corso Giulio Cesare 15 Torino.

L'importo dell'appalto "a corpo" posto a base dell'affidamento è pari ad Euro 816.510,93 o.f.e., di cui Euro 290.880,80 per costi della manodopera ed Euro 37.821,82 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

4. DURATA

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **giorni 154 (in lettere centocinquantaquattro)** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, così come specificatamente indicato nell'art. art. 12. *Termini per l'ultimazione dei lavori* del Capitolato Speciale d'Appalto.

5. REVISIONE DEI PREZZI

Si richiama quanto previsto dall'art. 27 del Capitolato Speciale d'Appalto.

6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla procedura in oggetto i soggetti individuati sulla base della selezione effettuata dalla Città Metropolitana di Torino sul proprio portale dell'albo fornitori e iscritti alla piattaforma MePA, in possesso dei requisiti indicati nell'art. 100 del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i. ed in particolare:

- iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (o equivalente in paesi UE);
- non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui agli artt. da 94 a 98 capo II Parte V del D. Lgs. n.36/2023 e s.m.i.;
- essere in regola con l'osservanza delle norme in materia di prevenzione,

protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

- essere in possesso della qualificazione SOA nella categoria prevalente OG2 - classifica III[^] o superiore, come dettagliato nei successivi paragrafi.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata. In caso di raggruppamento, tutti i membri dello stesso devono essere iscritti al MePA.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6.1 REQUISITI GENERALI

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 comporta l'esclusione diretta mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice i requisiti generali devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti generali devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico

non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione Appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Sono altresì esclusi gli operatori economici ed i professionisti che si trovino in conflitto di interessi, relativamente all'espletamento dei servizi di cui al Capitolato tecnico, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023.

Sono inoltre esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto-legge n. 77 del 2021.

6.2 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), salva di versa indicazione in caso di malfunzionamento.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni

richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Possono partecipare alla gara altresì i raggruppamenti temporanei di impresa e i consorzi ordinari di concorrenti ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. 36/2023. Le imprese raggruppate e i consorzi dovranno specificare le parti di servizio che saranno eseguite dalle singole associate o dai singoli consorziati.

A) 6.2.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Si richiede agli operatori economici il seguente requisito:

- Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
- Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Detto requisito deve essere posseduto:

- a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Per la comprova del requisito sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di Pubbliche Amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

B) 6.2.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA / TECNICA E PROFESSIONALE.

Ai fini della qualificazione ex art. 100, comma 4, del Codice si riportano di seguito le categorie di opere generali e/o specializzate di cui si compone l'appalto:

Categoria prevalente/ scorporabile	Classe	Descrizione della Lavorazione	Importo Lavori
OG2 (prevalente)	III	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	Euro 659.913,60
OS3 (scorporabile)	I	Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie	Euro 5.163,88
OS28 (scorporabile)	I	Impianti termici e di condizionamento	Euro 62.639,93

OS30 (scorporabile)	I	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	Euro 88.793,52
TOTALE LAVORI			Euro 816.510,93

L'operatore economico invitato, ai fini della partecipazione alla presente procedura - e conformemente alle modalità operative dell'albo fornitori messo a disposizione della Città Metropolitana di Torino - dovrà pertanto essere in possesso:

- 1) della qualificazione SOA nella categoria prevalente OG2 - classifica III[^] o superiore;
- 2) della qualificazione SOA per la lavorazione riferibile alla categoria scorporabile OS3 – classifica I o superiore o in alternativa essere in possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art. 10 dell'Allegato II.18 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., trattandosi di categorie di lavori di importo inferiore a 150.000 Euro;
- 3) della qualificazione SOA per la lavorazione riferibile alla categoria scorporabile OS28 – classifica I o superiore o in alternativa essere in possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art. 10 dell'Allegato II.18 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., trattandosi di categorie di lavori di importo inferiore a 150.000 Euro;
- 4) della qualificazione SOA per la lavorazione riferibile alla categoria scorporabile OS30 – classifica I o superiore o in alternativa essere in possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art. 10 dell'Allegato II.18 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., trattandosi di categorie di lavori di importo inferiore a 150.000 Euro;

Si precisa che la categoria OG11 risulta assorbente delle categorie OS3, OS28, OS30.

Si precisa altresì che, ai fini della qualificazione, si applica quanto disposto dall'art. 2 co. 2 Allegato II.12 D.Lgs. 36/2023 *“La qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara”*.

La certificazione SOA dovrà essere in corso di validità, fatto salvo quanto previsto all'art. 16, co. 5 Allegato II.12 D.Lgs. 36/2023. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell'attestazione SOA; le imprese la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 17 co. 1 Allegato II.12 D.Lgs. 36/2023.

Le categorie scorporabili previste in appalto (OS3, OS28, OS30) sono scorporabili e subappaltabili per intero; pertanto, qualora l'operatore economico concorrente non sia in possesso di specifica e adeguata qualificazione SOA (o non disponga dei requisiti di cui all'art. 28 c.1 dell'Allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023 in quanto di importo inferiore ad € 150.000,00) per eseguire in proprio i lavori di una o più delle suddette categorie scorporabili, deve necessariamente, pena l'esclusione dalla gara, indicarne il subappalto (subappalto necessario).

In alternativa il concorrente può sempre costituire Raggruppamenti temporanei (RTI) con operatori economici qualificati nelle suddette categorie scorporabili.

6.2.3. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE, NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI.

I soggetti di cui all'art. 65, co. 2, lett. e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine generale di cui al paragrafo 6.1, i requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 6.2.1 e il requisito di qualificazione relativo al possesso dell'attestazione SOA di cui al paragrafo 6.2.2.

In specifico i requisiti di ordine generale di cui al paragrafo 6.1 ed i requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 6.2.1 devono essere posseduti da ciascun soggetto competente il raggruppamento, consorzio e da ciascuna impresa aderente al contratto di rete e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica ai sensi di quanto stabilito dall'art. 68, co. 13 del Codice.

Ai sensi dell'art. 30 co. 2 Allegato II.12 D.Lgs. 36/2023 le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Il requisito di qualificazione relativo al possesso dell'attestazione SOA di cui al paragrafo 6.2.2, fermo il principio secondo cui la suddivisione delle quote di esecuzione tra le imprese facenti parte del raggruppamento deve essere effettuata entro il limite dei requisiti di partecipazione posseduti da ciascuna, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso.

Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al paragrafo 6.2.2, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nel presente invito, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

I soggetti di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c), d) devono possedere i requisiti di ordine generale di cui al paragrafo 6.1, i requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 6.2.1 e il requisito di qualificazione relativo al possesso dell'attestazione SOA di cui al paragrafo 6.2.2. In specifico i requisiti di ordine generale di cui al paragrafo 6.1 ed i requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 6.2.1 devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuna impresa consorziata indicata come esecutrice delle prestazioni oggetto dell'appalto e nel caso di consorzi stabili anche dalle consorziate che prestano i requisiti.

Il requisito relativo al possesso delle attestazioni SOA di cui al paragrafo 6.2.2 deve essere soddisfatto dai consorzi stabili conformemente a quanto previsto dall'art. 67, comma 1, lett. b) e c):

lett. b) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;

lett. c) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art.132 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. ai contratti concernenti i beni culturali, in considerazione della specificità del settore ai sensi dell'articolo 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non si applica l'istituto dell'avvalimento, di cui all'articolo 104 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. Pertanto, per il presente appalto, non è ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento.

8. ULTERIORI DICHIARAZIONI E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE - SOPRALLUOGO

I concorrenti, ai fini dell'ammissione alla gara, dovranno altresì dichiarare, ai sensi degli artt. 57 e 102 del Codice e dell'allegato II.3:

- di impegnarsi a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- di impegnarsi a garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta

dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;

- di impegnarsi a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate;
- di impegnarsi al rispetto di quanto previsto dai Criteri Ambientali minimi (CAM) per l'edilizia di cui al Paragrafo 2.6 dell'Allegato al DM 23 giugno 2022 del Ministero per la Transizione Ecologica.

E' facoltà dell'operatore economico prendere visione dei luoghi al fine di organizzare in maniera funzionale l'esecuzione dei lavori. Il sopralluogo potrà essere effettuato previo appuntamento telefonico da concordare con l'ufficio competente contattando:

- Funzionario Tecnico: Ing. Luciana Ariano (luciana.ariano@regione.piemonte.it Tel. 3494163292)
- Funzionario Amministrativo: Dott.ssa Deborah Maccioni (deborah.maccioni@regione.piemonte.it Tel. 0114323990).

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o anche da soggetto diverso in possesso di documento di identità, purché dipendente dell'operatore economico, come risultante da atto di delega sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa che attesti che lo stesso è alle dipendenze dell'operatore economico.

Il soggetto delegato non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

Il sopralluogo verrà formalizzato in un verbale emesso in duplice copia, una delle quali sarà tenuta agli atti d'ufficio e l'altra consegnata al soggetto che ha effettuato il sopralluogo, da allegare in sede di presentazione dell'offerta, ai sensi del paragrafo 2.2. della presente "Lettera d'invito".

9. SUBAPPALTO

Si richiama quanto stabilito dall'art. 41 del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'impresa aggiudicataria potrà avvalersi del subappalto purché, all'atto dell'offerta, siano stati indicati i lavori/prestazioni che si intendono subappaltare nell'ambito delle categorie elencate al paragrafo 6.2.2 del presente disciplinare. In caso di c.d. subappalto non necessario, la mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione, utilizzando l'apposita sezione del DGUE, farà decadere il diritto per l'aggiudicatario di richiedere successivamente l'autorizzazione al subappalto.

In caso di c.d. subappalto necessario/qualificante con riferimento alle categorie scorporabili non possedute, la mancata indicazione, all'atto dell'offerta, delle categorie per le quali è necessario ricorrere al subappalto, costituisce motivo di esclusione, in quanto non sanabile con il soccorso istruttorio.

10. GARANZIA PROVVISORIA

Non richiesta, ai sensi dell'art. 53 c. 1 del D.Lgs. 36/2023.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Ai sensi della Delibera n.598 del 30 dicembre 2024, trattandosi di "Appalto di lavori" per importo uguale o maggiore a € 800.000,00 e inferiore a € 1.000.000,00, i concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 90,00 secondo le modalità di cui alla Delibera citata.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del Fascicolo virtuale dell'operatore economico ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA – TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma di *e-procurement* acquistinretepa.it. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. Tutta la documentazione costituente l'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre il giorno XX/XX/2026 ore 23:00 a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.

12.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'“OFFERTA” è composta da:

una “busta telematica” contenente la documentazione amministrativa;

una “busta telematica” contenente l'offerta economica.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;

- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

Tutte le dichiarazioni richieste sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data (ove prestata).

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

12.2 BUSTA AMMINISTRATIVA

L'operatore economico deve inserire la documentazione amministrativa negli appositi campi, corrispondenti ai successivi punti:

A) Documento di gara unico europeo (DGUE)

L'operatore economico dovrà produrre il DGUE generando la DGUE Response in formato xml a partire dalla Request messa a disposizione tra la documentazione di gara. Per farlo è possibile utilizzare il servizio messo a disposizione da CONSIP nel portale <https://www.acquistinretepa.it/espd-dgue/#!/start>.

Il servizio è utilizzabile a seguito di login, nel menu di sinistra "Servizi", Sezione eDGUE. Il percorso inizia dalle selezioni seguenti:

- Chi è a compilare il DGUE?>> Sono un operatore economico
- Che operazione si vuole eseguire?>> Importare un DGUE

Il concorrente in fase di sottomissione dell'offerta dovrà caricare, nell'apposito campo della busta amministrativa, il file .xml DGUE Response nonché il medesimo allegato in formato pdf.

Il DGUE in formato .pdf dovrà essere sottoscritto digitalmente.

Si precisa che in caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, la suddetta dichiarazione dovrà essere resa da ciascun componente il raggruppamento.

In caso di consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera b) e c) del D.Lgs. 36/2023 il DGUE dovrà essere prodotto anche dall'impresa consorziata individuata quale esecutrice per conto del consorzio per le parti di propria competenza.

In caso di consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 36/2023 il DGUE dovrà essere prodotto oltre che dall'impresa consorziata individuata quale esecutrice anche dalla consorziata che presta i requisiti.

B) Allegato A - Dichiarazione integrativa al DGUE

Ad integrazione di quanto dichiarato nel DGUE, l'operatore economico dovrà compilare e caricare a sistema MePA il modello di cui all'allegato A al presente disciplinare – lettera d'invito.

Si precisa che tale modello dovrà essere presentato:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il

gruppo (è sufficiente un'unica domanda sottoscritta da tutti gli operatori aggregati);
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, co. 2 let. b), c) e d) D.Lgs. 36/2023, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

C) Contributo ANAC

In tale campo deve essere inserita la ricevuta di pagamento della contribuzione di cui alla deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 598 del 30 dicembre 2024, in conformità a quanto previsto dal presente disciplinare.

D) Allegato D (Eventuale) inerente i concorrenti con identità plurisoggettiva ed in specifico:

In tale modulo i concorrenti con identità plurisoggettiva dovranno dichiarare:

- la forma di partecipazione alla procedura di affidamento;
- a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti; di impegnarsi, altresì, a rispettare la normativa vigente in materia di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/aggregazioni di rete, a non modificare la composizione del raggruppamento da costituirsi sulla base del presente impegno, a perfezionare in tempo utile il relativo mandato indicando nel medesimo atto la quota di partecipazione di ciascuna impresa al raggruppamento/consorzio/aggregazione;
- la categoria nonché la percentuale della stessa stessa che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

Si precisa che la dichiarazione di cui all'Allegato D dovrà essere resa e firmata dai legali rappresentanti di ciascuna impresa facente parte il raggruppamento temporaneo ovvero da ciascuna impresa consorziata o retista.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete **già costituito formalmente**, la dichiarazione può essere firmata soltanto dal legale rappresentante dell'impresa qualificata capogruppo ovvero dal legale rappresentante del consorzio, e **deve essere presentato l'atto notarile con il quale si è costituita l'associazione/il consorzio/l'aggregazione ed è stato conferito il mandato collettivo speciale all'impresa capogruppo, contenente la quota di partecipazione di ciascuna impresa al raggruppamento/consorzio/aggregazione;** in tal caso non è necessaria la sottoscrizione dell'offerta da parte di tutte le imprese, ma solo da parte dell'impresa capogruppo.

E) (Eventuale) PROCURA

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega a sistema copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

F) PATTO DI INTEGRITA'

Ciascun operatore economico è tenuto, quale condizione di ammissibilità dell'offerta, a produrre il "Patto d'integrità" (Allegato n.07) con firma digitale, a cura del titolare/legalerappresentante/procuratore del concorrente, per accettazione delle condizioni ivi riportate.

G) (Eventuale) VERBALE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO

L'Operatore Economico dovrà presentare – laddove effettuato - il verbale di avvenuto sopralluogo, di cui all'art. 8 della presente "Lettera d'invito".

H) Allegato B) DICHIARAZIONE SU EVENTUALE SUBAPPALTO

Il concorrente deve indicare, all'atto dell'offerta, utilizzando l'apposito modulo predisposto dalla Stazione Appaltante (Allegato B), le parti di opere che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'art. 119, comma 4, lett. c), del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e del paragrafo 9 della presente "Lettera d'invito". La dichiarazione dovrà essere firmata digitalmente a cura del titolare/legale rappresentante/procuratore del concorrente.

In mancanza di tale indicazione il successivo subappalto è vietato.

I) CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Ciascun operatore economico è tenuto, quale condizione di ammissibilità dell'offerta, a produrre il "Capitolato speciale d'appalto", allegato di progetto, con firma digitale, a cura del titolare/legale rappresentante/procuratore del concorrente, per accettazione delle condizioni ivi riportate.

L) (Eventuale) PATENTE A PUNTI

Le imprese e i lavoratori autonomi, che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a) del Testo Unico della Sicurezza, sono tenuti al possesso della patente a punti. Sono esonerati dall'obbligo della patente a crediti (o a punti) nei cantieri edili le imprese in possesso dell'attestazione SOA (classifica pari o superiore alla III) e i soggetti che effettuano esclusivamente forniture o prestazioni di natura intellettuale. L'operatore economico, quindi, è tenuto ad allegare la patente a punti, secondo quanto sopra riportato.

M) RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE – (eventuale - solo per gli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti)

Si chiede di allegare a sistema, a pena di esclusione dalla gara, copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale che essi sono tenuti a redigere ai sensi

dell'art. 46 del Codice delle pari opportunità di cui al D.Lgs. n. 198/2006, con attestazione di conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione di detto rapporto, a condizione che lo stesso sia preesistente e comprovabile con documento di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

N) ATTESTAZIONE SOA

Si chiede, NON a pena di esclusione, di allegare copia dell'attestazione SOA in corso di validità, nonché, qualora ne ricorra la casistica, copia della documentazione comprovante - conformemente alla vigente normativa - idonea procedura di rinnovo della validità triennale e/o intermedia e/o quinquennale dell'attestazione SOA stessa. In alternativa al possesso delle predette attestazioni SOA, e SOLO ED ESCLUSIVAMENTE in relazione alle categorie scorporabili di importo inferiore a 150.000,00 euro, autodichiarazione del possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ai sensi dell'art 28 Allegato II.12 D.Lgs. 36/2023).

O) PROTOCOLLO DI INTESA IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI REGIONALI

Ciascun operatore economico è tenuto, quale condizione di ammissibilità dell'offerta, a produrre tale documento, con firma digitale, a cura del titolare/legale rappresentante/procuratore del concorrente, per accettazione delle condizioni ivi riportate.

P) INFORMATIVA PRIVACY

Ciascun operatore economico è tenuto, quale condizione di ammissibilità dell'offerta, a produrre tale documento, con firma digitale, a cura del titolare/legale rappresentante/procuratore del concorrente, per accettazione delle condizioni ivi riportate.

12.3 PREDISPOSIZIONE E SOTTOMISSIONE DELLA BUSTA ECONOMICA

L'offerta economica dovrà essere espressa in termini di **ribasso percentuale**, approssimato a due cifre decimali dopo la virgola, rispetto all'importo posto a base di gara e soggetto a ribasso.

Si precisa che la percentuale di ribasso indicata dal concorrente deve essere applicata sull'intero importo ribassabile a base di gara, comprensivo dei costi della manodopera (cfr Delibera ANAC n. 528/2023).

Oltre ad indicare a sistema il ribasso percentuale offerto, il concorrente dovrà caricare nella busta economica l'**Allegato C relativo alla Dichiarazione dei costi**

sulla manodopera e sulla sicurezza, in formato pdf, adeguatamente compilato e sottoscritto digitalmente.

Non sono ammesse offerte in aumento, parziali o incomplete.

La mancata indicazione del ribasso percentuale offerto e/o dei propri oneri aziendali e/o dei propri costi della manodopera comporteranno l'esclusione dell'offerta. Relativamente ai costi della manodopera, qualora necessario, prima dell'aggiudicazione, il Responsabile unico del progetto procede a verificare il rispetto di quanto previsto dall'art. 110, co. 5, lett. d) D.Lgs. 36/2023 e precisamente verificherà se il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi, indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 41, co. 13 D.Lgs. 36/2023.

L'offerta dovrà essere incondizionata; il documento di offerta ed il modulo sulla dichiarazione dei costi della manodopera e della sicurezza dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante dell'Impresa, a pena di esclusione. In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio il documento d'offerta e il modulo "Dichiarazione dei costi sulla manodopera e sulla sicurezza", dovranno essere sottoscritto con firma digitale:

- in caso di R.T.I. o consorzio ordinario costituendo, dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) di ciascuna singola impresa;
- in caso di R.T.I. o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) dell'impresa mandataria o del consorzio medesimo.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

In particolare:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione. La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato.

L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni.

I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La presente procedura è aggiudicata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 1 del D. Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 36/2023, in presenza di un numero di offerte pari o superiore a 5 si procederà all'individuazione della soglia di anomalia mediante utilizzo del metodo A di cui all'allegato II.2 al D.Lgs. 36/2023, procedendo ad esclusione automatica di tutte quelle offerte che risulteranno anomale sulla base del metodo indicato.

In presenza di un numero di offerte inferiore a 5 non si procederà all'individuazione della soglia di anomalia.

Resta in ogni caso ferma la facoltà della Stazione appaltante di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 54 comma 1 ultimo periodo del D.Lgs. 36/2023.

Il calcolo della soglia di anomalia e l'individuazione delle offerte anomale avverrà extra piattaforma secondo le indicazioni fornite da Consip S.p.A. in data 30/04/2019.

15. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Il giorno XX/XX/2026 alle ore 10:30, il Seggio di gara procederà all'apertura dei plichi telematici pervenuti entro i termini. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

Il Seggio di gara procederà all'esame della documentazione, inerente il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, contenuta nella busta amministrativa.

Ove ricorrano gli estremi per il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 36/2023 si procederà conformemente a quanto disposto dal presente disciplinare.

Successivamente il seggio di gara provvederà a completare la fase di esame delle "buste amministrative".

Una volta conclusasi la fase di ammissione della documentazione amministrativa, il Seggio di gara procederà successivamente all'apertura delle offerte economiche ed alla formulazione della graduatoria finale.

Suddette operazioni si svolgeranno in apposita seduta, della quale verrà data comunicazione attraverso l'apposita area "*comunicazioni*" disponibile nel "*dettaglio della procedura*" e redatto apposito verbale.

16. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'affidamento si procederà ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023 con il criterio del minor prezzo, a favore del concorrente che avrà presentato la miglior offerta espressa in termini di **ribasso percentuale** rispetto all'importo posto a base di gara e soggetto a ribasso.

A tal proposito si precisa che, ai sensi dell'art. 41 c. 14 del Codice, l'operatore economico potrà dimostrare che il ribasso offerto deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera. La percentuale di ribasso indicata dal concorrente verrà pertanto applicata sull'intero importo dei lavori posto a base di gara comprensivo dei costi della manodopera e quindi sull'importo di Euro 778.689,11 (cfr. Delibera ANAC n. 528/2023).

L'eventuale richiesta della documentazione a comprova della congruità dell'offerta verrà inoltrata via PEC.

Qualora all'esito del procedimento di verifica, talune offerte, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili, il soggetto

che presiede la gara, in seduta telematica appositamente convocata tramite la funzionalità “*comunicazioni della procedura*”, provvede all’esclusione e dichiara altresì l’aggiudicazione provvisoria in favore della migliore offerta a seguire.

Nel caso in cui la miglior offerta in sede di gara risulti congrua, è formulata proposta di aggiudicazione a favore del concorrente.

La determinazione di aggiudicazione è adottata dopo l’espletamento delle verifiche relative ai requisiti generali e speciali.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di non aggiudicare.

La Stazione appaltante si riserva altresì il diritto di aggiudicare in presenza di un’unica offerta valida purché tale offerta sia ritenuta conveniente ed idonea in relazione all’oggetto dell’appalto.

Nel caso in cui due o più concorrenti risultassero miglior offerenti si procederà ai sensi dell’art. 77 comma 2 del R.D. 23/05/1924 n. 827. L’Impresa aggiudicataria avrà diritto ai pagamenti secondo le modalità previste dal Capitolato Speciale d’Appalto, e dalla normativa vigente di riferimento, salvo formale contestazione in ordine all’adempimento contrattuale ovvero salvo le ulteriori cause ostative al pagamento previste dalla normativa vigente. In caso di ritardato pagamento sarà applicabile il saggio di interesse previsto dalla normativa vigente.

Ai sensi dell’art. 119 c. 1 D.Lgs. 36/2023 il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art. 120 comma 1 lett. d) del D.Lgs. citato.

Il concorrente ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta, qualora siano decorsi 180 giorni dal termine di presentazione dell’offerta. La predetta facoltà non è esercitabile per il concorrente miglior offerente qualora il suddetto termine sia decorso inutilmente per cause non imputabili all’Amministrazione.

A seguito di aggiudicazione, l’impresa aggiudicataria dovrà presentare una garanzia definitiva a garanzia del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, nella misura fissa prevista dall’art. 53 del D.Lgs. 36/2023. Non si applicano le riduzioni e gli aumenti previsti per gli appalti sopra-soglia. La garanzia fideiussoria, prevista con le modalità di cui all’art. 106 del D.Lgs. 36/2023 dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 c.c. nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione sarà svincolata a seguito dell’emissione del certificato di regolare esecuzione di cui all’art. 50 comma 7 del D.Lgs. 36/2023.

La garanzia fideiussoria a scelta dell’appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La stipulazione del contratto avverrà in modalità elettronica ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 36/2023 ed entro i termini di cui all’art. 55 del medesimo decreto.

Richiamato il disposto dell’art. 54 delle “regole generali di e-procurement della

PA", si procederà alla stipula attraverso la piattaforma del MePa e il contratto sarà perfezionato mediante il caricamento a sistema del contratto d'appalto predisposto dalla Stazione Appaltante e sottoscritto dal RUP e dal legale Rappresentante dell'OE risultato aggiudicatario.

Il contratto è pertanto composto dall'offerta economica dell'aggiudicatario sottoscritta digitalmente, dal documento di stipula caricato sul portale MePA e da tutti i documenti allegati e/o richiamati nella RdO a disciplina del rapporto contrattuale e della prestazione.

L'aggiudicazione definitiva della gara è subordinata all'adozione dell'apposita determinazione di aggiudicazione dell'organo competente ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs. 36/2023; pertanto il verbale di gara non terrà luogo di contratto.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.

L'offerta dell'aggiudicataria è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione.

Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

17. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la Delega al Governo in materia antimafia") e s.m.i. L'Appaltatore deve comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui all'Art. 3 comma 1 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'Art. 21 del D.P.R. n. 445/2000.

L'Amministrazione non esegue alcun pagamento all'appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi.

Il Contratto non può essere ceduto, pena la nullità dello stesso, fatto salvo quanto previsto dall'Art. 120 comma 1 lett. d) del D.Lgs n. 36/2023.

La cessione del credito è subordinata alla preventiva autorizzazione della Regione Piemonte. L'atto di cessione del corrispettivo successivo alla stipula del presente Contratto deve in ogni caso indicare con precisione le generalità del cessionario ed

il luogo del pagamento delle somme cedute nonché le condizioni di cui al successivo comma del presente articolo.

In attuazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari delle commesse pubbliche previsti dall'Art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. di cui sopra, l'atto di cessione deve prevedere apposita clausola nella quale il cessionario dovrà indicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alla riscossione verso la Committente, dei crediti acquisiti, unitamente alle generalità ed al codice fiscale della persona o delle persone delegate ad operare su di esso; parimenti il cedente dovrà indicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alla riscossione verso il cessionario dei crediti ceduti unitamente alle generalità ed al codice fiscale della persona o delle persone delegate ad operare su di esso. Su tale conto il cessionario anticiperà i pagamenti al cedente indicando obbligatoriamente il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.).

Si richiama l'art. 120 comma 12 del D.Lgs. 36/2023.

18. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement o altra modalità digitale nelle more dell'implementazione delle stesse, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

19. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Via Confienza, 10 – Torino, tel. 0115576411, fax 0115576401.

20. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si rimanda all'informativa sulla *privacy* allegata al presente disciplinare.

Il Responsabile Unico del Progetto


Ing. Alberto Siletto

(f.to digitalmente)

REGIONE PIEMONTE

EX STAZIONE PORTA MILANO DI TORINO DELLA FERROVIA TORINO - CERES CORSO GIULIO CESARE 15 EDIFICIO ROTONDA EX CARBONAIA

FONTI DI FINANZIAMENTO: FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)
CIG: B82E05AC06 - CUP: J19D25000010001



PROGETTO ESECUTIVO

MCM Ingegneria S.r.l

subappalti:

prof. arch. Giovanni Durbiano

arch. Umberto Montanari

arch. Marco Ghielmetti

RUP: **Ing. Alberto Siletto**

Regione Piemonte

Patrimonio immobiliare, beni mobili,
economato e cassa economica

OGGETTO

RPP_DIMMP631_02_COO_2DD_ELE

Elenco Elaborati

G01

DATA

26/03/2026

REV.01

REV.02

REV.03

SCALA

REGIONE PIEMONTE**MESSA IN SICUREZZA E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO "ROTONDA EX CARBONAIA"
DELLA EX STAZIONE PORTA MILANO**

FONTI DI FINANZIAMENTO: CONTRIBUTI STATALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI SUL
PATRIMONIO REGIONALE

CUP: J19D25000010001 - CIG: B82E05AC06

PROGETTO ESECUTIVO*ELENCO ELABORATI*

ELABORATI GENERALI

Num. Elaborato	Cod. Elaborato	Descrizione	Rev.
G01	RPP_DIMMP631_02_COO_2DD_ELE	Elenco elaborati	00
G02	RPP_DIMMP631_02_COO_2DD_RFO	Relazione fotografica	00
G03	RPP_DIMMP631_02_COO_2DD_RGN	Relazione generale	00
G04a	RPP_DIMMP631_02_COO_2DD_RST	Relazione storica	00
G04b	RPP_DIMMP631_02_COO_2DD_SRE	Schede di restauro	00
G05	RPP_DIMMP631_02_COO_2DD_RCA	Relazione C.A.M.	00
G06a	RPP_DIMMP631_02_COO_2DD_RTE_001	Edificio G1 - Relazione tecnica art. 8 d.lgs. 192/2005 (ex legge 10/91) rel. Energetica	00
G06b	RPP_DIMMP631_02_COO_2DD_RTE_002	Edificio G2 - Relazione tecnica art. 8 d.lgs. 192/2005 (ex legge 10/91) rel. Energetica	00
G07	RPP_DIMMP631_02_COO_QTO_CME	Computo metrico estimativo	00
G08	RPP_DIMMP631_02_COO_QTO_EPU	Elenco prezzi unitari	00
G09	RPP_DIMMP631_02_COO_QTO_ADP	Analisi dei prezzi	00
G10	RPP_DIMMP631_02_COO_QTO_IMA	Incidenza della manodopera	00
G11	RPP_DIMMP631_02_COO_QTO_QEP	Quadro economico di progetto	00
G12	RPP_DIMMP631_02_COO_2DD_CSA	Capitolato speciale d'appalto	00
G13	RPP_DIMMP631_02_COO_2DD_SDC	Schema di contratto	00

ELABORATI PROGETTO ARCHITETTONICO

Num. Elaborato	Cod. Elaborato	Descrizione	Scala	Rev.
A01	RPP_DIMMP631_02_ARC_2DD_DDP	Opere edili – Disciplinare descrittivo e prestazionale opere architettoniche	-	00

A02	RPP_DIMMP631_02_ARC_2DD_PMN	Piano di manutenzione progetto architettonico	-	00
A03	RPP_DIMMP631_02_ARC_2DD_RBA	Relazione barriere architettoniche	-	00
A04	RPP_DIMMP631_02_ARC_VCO_IU	Inquadramento urbanistico	1:200	00
A05	RPP_DIMMP631_02_ARC_VCO_IT	Inquadramento territoriale	1:200	00
A06	RPP_DIMMP631_02_ARC_VCO_G2R	Edificio G2 - rilievo	1:50	00
A07	RPP_DIMMP631_02_ARC_VCO_G2D	Edificio G2 – demolizioni	1:50	00
A08	RPP_DIMMP631_02_ARC_VCO_G2C	Edificio G2 – costruzioni	1:50	00
A09	RPP_DIMMP631_02_ARC_VCO_G2P	Edificio G2 - progetto	1:50	00
A10	RPP_DIMMP631_02_ARC_VCO_G2A	Edificio G2 - Assonometrie e viste di progetto	1:50	00
A11	RPP_DIMMP631_02_ARC_VCO_G1R	Edificio G1 - rilievo	1:50	00
A12	RPP_DIMMP631_02_ARC_VCO_G1D	Edificio G1 – demolizioni	1:50	00
A13	RPP_DIMMP631_02_ARC_VCO_G1C	Edificio G1 – costruzioni	1:50	00
A14	RPP_DIMMP631_02_ARC_VCO_G1P	Edificio G1 - progetto	1:50	00
A15	RPP_DIMMP631_02_ARC_VCO_G1A	Edificio G1 - Assonometrie e viste di progetto	1:50	00
A16	RPP_DIMMP631_02_ARC_VCO_FDE	Degradi e interventi sulle facciate	1:100	00
A17	RPP_DIMMP631_02_ARC_VCO_ASC	Abachi di progetto solai scale murature coperture e controsoffitti	1:20	00
A18	RPP_DIMMP631_02_ARC_VCO_AS	Abaco dei serramenti	1:20	00
A19	RPP_DIMMP631_02_ARC_VCO_ABI	Abaco BIM	-	00
A20	RPP_DIMMP631_02_ARC_VCO_ABA	Abaco dei bagni	1:20	00
A21	RPP_DIMMP631_02_ARC_VCO_PFD	Degradi ed interventi nella Carbonaia - piano del ferro	1:100	00

ELABORATI PROGETTO STRUTTURE

Num. Elaborato	Cod. Elaborato	Descrizione	Scala	Rev.
B01	RPP_DIMMP631_02_STR_2DD_VVS	Opere strutturali – Valutazione della Vulnerabilità Sismica	-	00
B02	RPP_DIMMP631_02_STR_2DD_RTS	Opere strutturali – Relazione tecnica specialistica	-	00
B03	RPP_DIMMP631_02_STR_2DD_DTD	Opere strutturali – Discipinare tecnico descrittivo	-	00
B04	RPP_DIMMP631_02_STR_2DD_RCN	Opere strutturali – Relazione di calcolo – Nuove opere	-	00
B05	RPP_DIMMP631_02_STR_2DD_PUM	Opere strutturali – Piano di uso e manutenzione	-	00

B06	RPP_DIMMP631_02_STR_VCO_PIE	Opere strutturali – Planimetria inquadramento edifici	Varie	00
B07	RPP_DIMMP631_02_STR_VCO_SFC	Opere strutturali – Stato di fatto – Pianta Edificio Ex Carbonaia	Varie	00
B08	RPP_DIMMP631_02_STR_VCO_SF1	Opere strutturali – Stato di fatto – Pianta e sezione Edificio G1	Varie	00
B09	RPP_DIMMP631_02_STR_VCO_SF2	Opere strutturali – Stato di fatto – Pianta Edificio e sezione G2	Varie	00
B10	RPP_DIMMP631_02_STR_VCO_DC1	Opere strutturali – Edificio G1 – Demolizioni e costruzioni	Varie	00
B11	RPP_DIMMP631_02_STR_VCO_DC2	Opere strutturali – Edificio G2 – Demolizioni e costruzioni	Varie	00
B12	RPP_DIMMP631_02_STR_VCO_PG1	Opere strutturali – Progetto – Edificio G1 – Interventi su solai e sulla copertura	Varie	00
B13	RPP_DIMMP631_02_STR_VCO_PG2	Opere strutturali – Progetto – Edificio G2 – Interventi sui solai e sulla copertura	Varie	00
B14	RPP_DIMMP631_02_STR_VCO_PGC	Opere strutturali – Progetto – Edificio Ex carbonaia – Interventi vari	Varie	00
B15	RPP_DIMMP631_02_STR_VCO_AG2	Opere strutturali – Progetto – Edificio G2 – Armature travi e pilastri	1:20	00
B16	RPP_DIMMP631_02_STR_VCO_SG2	Opere strutturali – Progetto – Edificio G2 – Scala metallica	Varie	00

ELABORATI PROGETTO IMPIANTI FLUIDOMECCANICI

Num. Elaborato	Cod. Elaborato	Descrizione	Scala	Rev.
C01	RPP_DIMMP631_02_023_2DD_RTS	Impianti fluidomeccanici - Relazione tecnica specialistica	-	00
C02	RPP_DIMMP631_02_023_2DD_DTD	Impianti fluidomeccanici - Disciplinare tecnico descrittivo	-	00
C03	RPP_DIMMP631_02_023_2DD_REC	Impianti fluidomeccanici - Relazione di calcolo	-	00
C04	RPP_DIMMP631_02_023_2DD_PMN	Impianti fluidomeccanici - Piano di manutenzione	-	00
C05	RPP_DIMMP631_02_023_VCO_CG1	Impianti di climatizzazione – Edificio G1	1:50	00
C06	RPP_DIMMP631_02_023_VCO_CG1	Impianti di climatizzazione – Edificio G1	1:20	00
C07	RPP_DIMMP631_02_023_VCO_SG1	Impianti idricosanitari – Edificio G1	1:20	00
C08	RPP_DIMMP631_02_023_VCO_CG2	Impianti di climatizzazione – Edificio G2	Varie	00
C09	RPP_DIMMP631_02_023_VCO_CG2	Impianti di climatizzazione – Edificio G2	1:50	00
C10	RPP_DIMMP631_02_023_VCO_SG2	Impianti idricosanitari – Edificio G2	1:20	00

ELABORATI PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Num. Elaborato	Cod. Elaborato	Descrizione	Scala	Rev.
D01	RPP_DIMMP631_02_ELE_2DD_RTS	Impianti elettrici e speciali - Relazione tecnica specialistica	-	00
D02	RPP_DIMMP631_02_ELE_2DD_DTD	Impianti elettrici e speciali - Disciplinare tecnico descrittivo	-	00
D03	RPP_DIMMP631_02_ELE_2DD_PMA	Impianti elettrici e speciali - Piano di manutenzione	-	00
D04	RPP_DIMMP631_02_ELE_2DD_RSA	Impianti elettrici e speciali – Relazione di valutazione scariche atmosferiche	-	00
D05	RPP_DIMMP631_02_ELE_2DD_PIL	Impianti elettrici e speciali – Progetto illuminotecnico	-	00
D06	RPP_DIMMP631_02_ELE_VCO_TG1	Impianti elettrici e speciali_Piano Terra_Edificio G1	1:50	00
D07	RPP_DIMMP631_02_ELE_VCO_TG2	Impianti elettrici e speciali_Piano Terra_Edificio G2	1:50	00
D08	RPP_DIMMP631_02_ELE_VCO_SG2	Impianti elettrici e speciali_Soppalco_Edificio G2	1:50	00
D09	RPP_DIMMP631_02_ELE_VCO_SZ	Impianti elettrici e speciali_Sezioni	1:50	00
D10	RPP_DIMMP631_02_ELE_VCO_PA	Impianti elettrici e speciali_Particolari tipologici	Varie	00
D11	RPP_DIMMP631_02_ELE_2DD_SUC	Schemi unifilari e verifica del coordinamento condutture-protezioni	-	00

ELABORATI PROGETTO SICUREZZA

Num. Elaborato	Cod. Elaborato	Descrizione	Scala	Rev.
S01	RPP_DIMMP631_02_SIC_2DD_PSC	Relazione Piano di Sicurezza e Coordinamento	-	00
S02	RPP_DIMMP631_02_SIC_2DD_ACR	Allegato A - Cronoprogramma	-	00
S03	RPP_DIMMP631_02_SIC_2DD_BCS	Allegato B - Costi sicurezza	-	00
S04	RPP_DIMMP631_02_SIC_VCO_CEG	Allegato C - Elaborato grafico	Varie	00
S05	RPP_DIMMP631_02_SIC_2DD_DAR	Allegato D - Analisi dei rischi	-	00
S06	RPP_DIMMP631_02_SIC_2DD_FTO	Fascicolo tecnico dell'opera	-	00


PROGETTO MODELLI BIM - IFC

Num. Elaborato	Cod. Elaborato	Descrizione	Scala	Rev.
F01	RPP_DIMMP631_02_COO_2DD_PGI	Piano di gestione informativa	-	00
F02	RPP_DIMMP631_02_ARC_M3_RVT	Modello BIM - Opere architettoniche - Progetto	-	00
F03	RPP_DIMMP631_02_ARC_M3_IFC	Modello IFC - Opere architettoniche - Progetto	-	00
F04	RPP_DIMMP631_02_STR_M3_RVT	Modello BIM - Opere strutturali – Progetto	-	00
F05	RPP_DIMMP631_02_STR_M3_IFC	Modello IFC - Opere strutturali – Progetto	-	00
F06	RPP_DIMMP631_02_023_M3_RVT	Modello BIM - Impianti fluidomeccanici – Progetto	-	00
F07	RPP_DIMMP631_02_023_M3_IFC	Modello IFC - Impianti fluidomeccanici – Progetto	-	00
F08	RPP_DIMMP631_02_ELE_M3_RVT	Modello BIM - Impianti elettrici e speciali – Progetto	-	00
F09	RPP_DIMMP631_02_ELE_M3_IFC	Modello IFC - Impianti elettrici e speciali – Progetto	-	00

REGIONE PIEMONTE

EX STAZIONE PORTA MILANO DI TORINO DELLA FERROVIA TORINO - CERES CORSO GIULIO CESARE 15 EDIFICIO ROTONDA EX CARBONAIA

FONTI DI FINANZIAMENTO: FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)
CIG: B82E05AC06 - CUP: J19D25000010001



PROGETTO ESECUTIVO

MCM Ingegneria S.r.l

subappalti:

prof. arch. Giovanni Durbiano

arch. Umberto Montanari

arch. Marco Ghielmetti

RUP: **Ing. Alberto Siletto**

Regione Piemonte

Patrimonio immobiliare, beni mobili,
economato e cassa economale

OGGETTO

RPP_DIMMP631_02_COO_2DD_CSA

Capitolato speciale d'appalto

G12

DATA
26/03/2026

REV.01

REV.02

REV.03

SCALA



Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio

Settore Patrimonio immobiliare, Beni mobili, Economato e Cassa economale e Sicurezza degli ambienti di Lavoro.

patrimonio@regione.piemonte.it

patrimonio.immobiliare@cert.regione.piemonte.it

Sommario

<i>Parte prima: definizione tecnica ed economica dell'appalto</i>	3
<i>Titolo I – Definizione economica e rapporti contrattuali</i>	3
CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	3
<i>Art. 1. Oggetto dell'appalto</i>	3
<i>Art. 2. Ammontare dell'appalto</i>	4
<i>Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto a corpo</i>	4
<i>Art. 4. Categorie dei lavori</i>	5
<i>Art. 5. Requisiti particolari che normano l'appalto</i>	6
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE	7
<i>Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto</i>	7
<i>Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto</i>	7
<i>Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto</i>	8
<i>Art. 9. Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direzione di cantiere</i>	8
CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE	9
<i>Art. 10. Consegna e inizio dei lavori</i>	9
<i>Art. 11. Consegna frazionata</i>	9
<i>Art. 12. Termini per l'ultimazione dei lavori</i>	10
<i>Art. 13. Proroghe</i>	10
<i>Art. 14. Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori</i>	10
<i>Art. 15. Sospensioni ordinate dal RUP</i>	11
<i>Art. 16. Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione</i>	11
<i>Art. 17. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e piano di qualità</i>	12
<i>Art. 18. Inderogabilità dei termini di esecuzione</i>	13
<i>Art. 19. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini</i>	13
CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI	14
<i>Art. 20. Lavori a corpo</i>	14

<i>Art. 21. Eventuali lavori a misura.....</i>	<i>15</i>
<i>Art. 22. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera.....</i>	<i>15</i>
CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA	15
<i>Art. 23. Anticipazione del prezzo.....</i>	<i>15</i>
<i>Art. 24. Pagamenti in acconto.....</i>	<i>15</i>
<i>Art. 25. Pagamenti a saldo</i>	<i>17</i>
<i>Art. 26. Ritardi nel pagamento.....</i>	<i>18</i>
<i>Art. 27. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo</i>	<i>18</i>
<i>Art. 28. Cessione del contratto e cessione dei crediti.....</i>	<i>19</i>
CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE	19
<i>Art. 29. Garanzia provvisoria.....</i>	<i>19</i>
<i>Art. 30. Garanzia definitiva.....</i>	<i>19</i>
<i>Art. 31. Esonero e Riduzione delle garanzie.....</i>	<i>20</i>
<i>Art. 32. Obblighi assicurativi a carico dell'impresa.....</i>	<i>20</i>
CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE.....	21
<i>Art. 33. Modifica dei lavori</i>	<i>21</i>
<i>Art. 34. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi.....</i>	<i>22</i>
CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	22
<i>Art. 35. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza</i>	<i>22</i>
<i>Art. 36. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere.....</i>	<i>24</i>
<i>Art. 37. Piano di sicurezza e di coordinamento.....</i>	<i>25</i>
<i>Art. 38. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento</i>	<i>25</i>
<i>Art. 39. Piano operativo di sicurezza.....</i>	<i>25</i>
<i>Art. 40. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza.....</i>	<i>26</i>
CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	26
<i>Art. 41. Subappalto.....</i>	<i>27</i>
<i>Art. 42. Responsabilità in materia di subappalto.....</i>	<i>30</i>
<i>Art. 43. Subaffidamenti e prestazioni che non costituiscono subappalto</i>	<i>30</i>
<i>Art. 44. Pagamento dei subappaltatori e dei titolari di subcontratti non costituenti subappalto.....</i>	<i>32</i>
CAPO 10. RISERVE, CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO	32
<i>Art. 45. Riserve.....</i>	<i>32</i>
ART. 46 Accordo bonario e transazione.....	34
<i>Art. 47. Collegio consultivo tecnico, foro competente ed esclusione dell'arbitrato.....</i>	<i>35</i>
<i>Art. 48. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera.....</i>	<i>35</i>
<i>Art. 49. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori.....</i>	<i>36</i>
CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE	38
<i>Art. 50. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione</i>	<i>38</i>
<i>Art. 51. Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione.....</i>	<i>38</i>

<i>Art. 52. Presa in consegna dei lavori ultimati</i>	<i>39</i>
<i>CAPO 12. NORME FINALI.....</i>	<i>39</i>
<i>Art. 53. Tracciabilità dei pagamenti</i>	<i>39</i>
<i>Art. 54. Spese contrattuali, imposte, tasse.....</i>	<i>39</i>
<i>Art. 55. Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore.....</i>	<i>40</i>
<i>Art. 56. Obblighi speciali a carico dell'appaltatore.....</i>	<i>43</i>
<i>Art. 57. Custodia del cantiere.....</i>	<i>44</i>
<i>Art. 58. Cartello di cantiere.....</i>	<i>44</i>

Parte prima: definizione tecnica ed economica dell'appalto

Titolo I – Definizione economica e rapporti contrattuali

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1. Oggetto dell'appalto

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento di cui al comma 2 mediante l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell'opera conformi ai Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi del DM 23/06/2022.

Al fine di garantire il rispetto di detti criteri l'appaltatore in corso d'opera dovrà dare dimostrazione della rispondenza dei materiali scelti ai requisiti richiesti dai CAM applicati sulla scorta delle disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Tecniche e/o Relazione CAM nella documentazione progettuale facente parte integrante del Progetto posto a base di gara.

2. L'intervento è così individuato:

MESSA IN SICUREZZA E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO EX CARBONAIA facente parte del Complesso Porta Milano sito in corso Giulio Cesare 15 Torino

3. Rientrano e sono comprese nell'oggetto dell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

4. Nel presente appalto si richiede l'uso dei metodi e degli strumenti elettronici specifici in fase costruttiva e/o di collaudo e consegna, ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 36/2023, dell'Allegato I.9 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art.6 del D.M. 560/2017 s.m.i.

Art. 2. Ammontare dell'appalto

1. L'importo dell'appalto "a corpo" posto a base dell'affidamento è il seguente:

		<i>Importi in euro</i>
A)	Importo lavori	778.689,11
A1)	di cui costi della manodopera (valore al netto di utile e spese generali d'impresa – non soggetto a ribasso)	290.880,80
B)	Oneri per attuazione piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)	37.821,82
A) + B)	IMPORTO TOTALE	816.510,93

2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al comma 1, lettera a), definito "a corpo", al quale è applicato il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo dei costi per la sicurezza, sopra definito al comma 1, lettera b), non soggetto ad alcun ribasso, secondo quanto disposto dal p.to 4. dell'ALL. XV del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Con riferimento all'importo del costo della manodopera di cui alla lettera a1) si segnala che l'importo è indicato al netto delle spese generali (SG): 16,00 % e utile di impresa (UT): 10,00 %.

L'importo del contratto corrisponde all'importo dei lavori di cui al quadro economico, al quale deve essere applicato il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dall'importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere definito al comma 1, colonna b) e non soggetti al ribasso.

I costi stimati della manodopera sono compresi nell'importo complessivo dell'appalto al quale è applicato il ribasso percentuale unico ed uniforme, offerto in sede di gara dall'aggiudicatario.

Si intende che, nella formulazione del ribasso percentuale offerto, l'Appaltatore ha tenuto conto del fatto che il ribasso stesso non è applicato al costo del personale al netto delle spese generali (SG) e l'utile (UT) e che pertanto i prezzi contrattuali, da applicare alle singole quantità eseguite, sono costituiti dalla somma della quota soggetta a ribasso comprendente materiali, noli, trasporti, spese generali ed utile (calcolati anche sulla manodopera), e di quella corrispondente al costo del personale al netto delle spese generali e l'utile, non assoggettata a ribasso. Gli accertamenti in merito sono demandati al procedimento di verifica di congruità dell'offerta eventualmente avviato ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto a corpo

1. Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'art. 32, comma 6, dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023. L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

CATEGORIE CONTABILI			
N.	OPERE A CORPO – Descrizione delle categorie di lavorazioni	IMPORTO (in Euro)	% Incidenza
E.22	Edifici e manufatti esistenti	311.020,67	39,94%
S.04	Strutture	311.071,11	39,95%
IA.01-02	Impianti meccanici	67.803,81	8,71%
IA.03	Impianti elettrici e speciali	88.793,53	11,40%
A	Importo Lavori a Corpo	778.689,11	100,00%
A₁	di cui costi della manodopera (al netto di spese generali ed utile di impresa – non soggetto a ribasso) ex art. 41, comma 14, del D. Lgs. 36/2023	290.613,71	37,36%
B	Costi della Sicurezza specifici	37.821,82	
A+B	TOTALE IMPORTO LAVORI	816.510,93	

2. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in elenco, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al comma 3. Il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione.

Art. 4. Categorie dei lavori

1. Ai sensi della normativa vigente, secondo il seguente prospetto:

PARTI DI CATEGORIE OMOGENEE							
CAT. OMOGENEA	Classe	Denominazione della Cat:	Cpv	T.O.L	CCNL	IMPORTO (in Euro)	% Incidenza
OG2	III	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	45212350-4	TOL.2	F012	622.091,78 €	
OG2		Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela (Oneri della sicurezza)	45212350-4	TOL.2	F012	37.821,82 €	
Totale OG2						659.913,60 €	80,82%
OS3	I	Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie	45330000-9	TOL.15	F012	5.163,88 €	0,63%
OS28	I	Impianti termici e di condizionamento	45331000-6	TOL.15	F012	62.639,93 €	7,67%
OS30	I	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	45310000-3	TOL.14	F012	88.793,52 €	10,88%
						TOTALE LAVORI 816.510,93 €	100%

La categoria prevalente è la **OG2** (Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela e Sicurezza).

I lavori d'importo pari ad Euro **659.913,60** sono classificati nella categoria prevalente di opere OG2, e le parti di lavoro appartenenti alla categoria diversa da quella prevalente e con importo superiore al 10% dell'importo complessivo dei lavori è la seguente: OS30 (Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi) d'importo pari ad Euro 88.793,52.

La categoria OG11 risulta assorbente delle categorie OS3, OS28, OS30.

Art. 5. Requisiti particolari che normano l'appalto

1. Per l'installazione, la trasformazione, l'ampliamento e la manutenzione degli impianti di cui agli artt. 1 e 2 del D.M. 37/2008, ove previsti, l'appaltatore, l'impresa associata o il subappaltatore devono possedere la prescritta abilitazione di regola rilevabile dall'iscrizione alla CCIA. Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte. I materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d'arte. Le imprese installatrici sono altresì tenute al rilascio della dichiarazione di conformità o di collaudo degli impianti, così come prescritto dagli artt. 7 e 11 del D.M. 37/2008.
2. **Modellazione informativa per l'edilizia e le infrastrutture (BIM):** la Stazione Appaltante richiede l'uso dei metodi e degli strumenti elettronici specifici avendo adempiuto preliminarmente agli obblighi di cui all'art. 43 e dell'Allegato I.9 del D.Lgs. 36/2023 al DM 560/2017 s.m.i.

Ai sensi dell'art. 43 e dell'Allegato I.9 del D.Lgs. 36/2023 e coerentemente a quanto riportato dal D.M. 560/2017 s.m.i. la Stazione Appaltante richiede all'Appaltatore l'applicazione in fase costruttiva e/o di collaudo e consegna, della Gestione Informativa come descritta nella UNI 11337 "Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni".

La consegna e la gestione dei contenuti informativi, in formato digitale, dovranno avvenire in conformità a quanto definito nel Capitolato Informativo, perseguendo gli obiettivi e usi dei modelli, come meglio specificato nel Capitolato Informativo stesso. Il capitolato informativo e i contenuti dell'Offerta di gestione informativa sono da considerarsi a tutti gli effetti documenti contrattuali. L'operatore economico vincitore si impegnerà a redigere il Piano di Gestione Informativa, che andrà a dettagliare quanto promesso in sede di oGI, con le relative tempistiche, in concerto con la Stazione Appaltante.

Ai sensi dell'art. 7, comma 5, del D.M. 560/2017 s.m.i., la prevalenza contrattuale dei contenuti informativi è definita dal modello informativo, nella misura in cui ciò sia praticabile tecnologicamente. I contenuti informativi devono, comunque, essere relazionati al modello elettronico all'interno dell'ambiente di condivisione dei dati.

3. In conformità con quanto previsto dall'art. 11, commi 1 e 2, e dall'Allegato I.01 del D.Lgs. 36/2023, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto in maniera prevalente è il **CCNL F012** o il diverso contratto indicato dall'Appaltatore nella propria offerta, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele del contratto sopra indicato.

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - a) il Capitolato generale d'appalto (D.M. 19/04/2000 n. 145) per quanto non abrogato, non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
 - b) il DM 23 giugno 2022 relativo ai Criteri Ambientali minimi in ambito edilizio
 - c) il presente Capitolato speciale compresi eventuali allegati allo stesso, e i capitolati tecnici, la Relazione CAM;
 - d) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;
 - e) l'elenco dei prezzi unitari come definito all'articolo 3
 - f) *il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) di cui all'articolo 100 del d.lgs. n. 81 del 2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché l'eventuale documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) di cui all'art. 26, comma 3, dello stesso decreto, ed altresì le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 100, comma 5, del d.lgs. n. 81 del 2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza;
 - g) il piano operativo di sicurezza (POS) di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del d.lgs. n. 81 del 2008 ed al punto 3.2 del suo allegato XV nonché l'eventuale documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) di cui all'art. 26, comma 3, dello stesso decreto;
 - g) il cronoprogramma di cui all'art. 30 dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023
 - h) le polizze di garanzia previste per legge e dal presente Capitolato;
 - i) il computo metrico estimativo;
 - l) il Capitolato Informativo;
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
 - il Codice dei contratti (D. Lgs. 36/2023);
 - il Regolamento generale (D. Lgs 207/2010), per quanto applicabile;
 - il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 9. Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direzione di cantiere.

1. L'appaltatore, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 145/2000, deve avere domicilio nel luogo dove ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso la sede dell'Amministrazione Appaltante; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente Capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L'Appaltatore ed i subappaltatori devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, come previsto dagli artt. 11, comma 1 e 119, comma 7, del D.Lgs. 36/2023. In particolare, l'Appaltatore è tenuto, alla maturazione di ciascun SAL, a presentare un'apposita autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 con cui attesti, sotto la piena responsabilità civile e penale, di aver provveduto regolarmente al pagamento delle maestranze impegnate nel cantiere oggetto dell'appalto con riferimento alla retribuzione ed all'accantonamento della quota relativa al TFR secondo il CCNL e che, in base all'art.11 del D.Lgs. 36/2023 e all'art. 5, comma 8, del presente capitolato è applicato al personale dipendente impiegato nell'appalto. Detta autocertificazione dovrà essere presentata inoltre, per suo tramite, dalle ditte consorziate esecutrici, dai subappaltatori preventivamente autorizzati, nonché dalla ditta ausiliaria in caso di avvalimento e dalla ditta distaccante nel caso di ricorso al suddetto istituto. Sarà cura della Stazione Appaltante effettuare, successivamente, le opportune verifiche c/o gli Enti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile di Torino, laddove l'attività prevalente sia riconducibile al CCNL dell'edilizia, nel rispetto di quanto sopra.
5. A norma e per gli effetti di cui all'art. 1456 C.C. l'Amministrazione senza l'applicazione di alcun termine per adempiere, ha il diritto di risolvere il contratto d'appalto previa comunicazione, da inviarsi tramite PEC all'Appaltatore, di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, con riserva di risarcimento danni, nel caso di violazione di quanto previsto all'art.11, comma 1, e all' art. 119, comma 7, D.Lgs.36/2023, nonché degli oneri di

cui al comma 4 del presente articolo.

6. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
7. **L'appaltatore assicura che il personale impiegato con compiti di coordinamento (caposquadra, capocantiere ecc.) sia adeguatamente formato sulle procedure e tecniche per la riduzione degli impatti ambientali del cantiere con particolare riguardo alla gestione degli scarichi, dei rifiuti e delle polveri.** In corso di esecuzione del contratto, il Direttore dei lavori verificherà la specifica formazione ricevendo dall'Appaltatore adeguata documentazione (come previsto al paragrafo 3.1.1 dell'Allegato al DM 23 giugno 2022 del Ministero per la Transizione Ecologica).
8. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o della persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 10. Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, in seguito a consegna risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore, come disposto dall'art. 3 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore, senza giustificato motivo, non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) qualora eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'aggiudicatario. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. E' facoltà della Stazione appaltante procedere, nelle more della stipulazione formale del contratto, alla consegna dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, del D.Lgs. 36/2023.
4. In tal caso il Direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
5. La Stazione appaltante si riserva di valutare se ricorrono le ipotesi per ordinare l'esecuzione immediata della prestazione ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, del D.Lgs. 36/2023.

Art. 11. Consegna frazionata

1. Le disposizioni sulla consegna di cui all'art. 10 comma 2, anche in via d'urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso, ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato II.14 del D.Lgs.

36/2023, si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, qualora l'urgenza sia limitata all'esecuzione di alcune di esse.

Art. 12. Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 154 (in lettere centocinquantaquattro) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 si è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.
3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori, se presente, che potrà anche fissare scadenze intermedie.

Art. 13. Proroghe

1. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'articolo 12, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 121, comma 8, del D.Lgs. 36/2023.
2. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.
3. La proroga è concessa o negata dal RUP entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 1, 2 o 5 costituisce rigetto della richiesta.

Art. 14. Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 121 e dell'art. 3 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione.
2. Il verbale di sospensione deve contenere l'indicazione:
 - a) delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori;
 - b) dello stato di avanzamento dei lavori;
 - c) delle opere la cui esecuzione rimane interrotta;
 - d) delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri;
 - e) della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore ed è trasmesso al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione; qualora il RUP non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.

4. Qualora l'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'articolo 190 cc. 2 e 5 del Regolamento generale.
5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata l'accettazione tacita.
6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.
8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al RUP; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.
9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 17.

Art. 15. Sospensioni ordinate dal RUP

1. Ai sensi dell'art. 121, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, la sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per sopravvenute esigenze di finanza pubblica.
2. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.
3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le disposizioni dell'articolo 14, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

Art. 16. Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 126 del D.Lgs. 36/2023, viene applicata una penale pari all'1,5 per mille dell'importo contrattuale. In relazione all'esecuzione della prestazione articolata in più parti frazionate, come previsto dal progetto esecutivo e dal presente Capitolato speciale, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d'una di tali parti le penali di cui al comma precedente si applica ai rispettivi importi.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi ai sensi dell'articolo 10, comma 2 oppure comma 3;
 - b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
 - c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei

lavori;

d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;

e) nella mancata adozione degli strumenti di conciliazione e delle esigenze di cura, vita e lavoro dei propri dipendenti che l'operatore si sia impegnato ad adottare in sede di presentazione dell'offerta;

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all'articolo 17.
4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
6. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale la Stazione Appaltante procede ai sensi dell'art. 122, comma 3, e dell'art. 10 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.
7. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 17. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e piano di qualità

1. Ai sensi dell'art. 32 dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023, entro 10 (in lettere dieci) giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere;
- d) per motivate esigenze specifiche dei soggetti che utilizzano l'immobile in virtù della normativa vigente o di un titolo giuridico;
- e) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

f) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008.

In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.

Art. 18. Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione o della sospensione dei lavori:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale;
 - f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione dei lavori, per la disapplicazione delle penali, per l'iscrizione di riserve né per l'eventuale risoluzione del Contratto da parte dell'Appaltatore.

Art. 19. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei

lavori superiore a 40 (in lettere quaranta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'art. 122, comma 4, e dell'art. 10 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 16, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto ai termini contrattuali e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 20. Lavori a corpo

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta alle condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguiti;
4. *L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo posto a base di gara in base al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.
6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate delle singole categorie di lavorazioni in cui risultano suddivisi i lavori, per l'accertamento della regolare

esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori e tali documenti non siano stati consegnati al direttore dei lavori. Tuttavia, il direttore dei lavori, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell'aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di pregiudizio.

Art. 21. Eventuali lavori a misura

1. Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi dell'articolo 34, e per tali variazioni ricorrano le condizioni di cui all'art. 32, comma 8, dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023, per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro "a corpo", esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.
2. Nei casi di cui al comma 1, qualora le variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o contrattuali si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'articolo 35, fermo restando che le stesse variazioni possono essere definite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione "a corpo".
3. Non sono comunque riconosciuti incrementi dimensionali che non trovino rispondenza nei disegni di progetto, se non preventivamente autorizzati dalla Direzione lavori.
4. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta alle condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.
5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 3, comma 2.
6. Gli eventuali oneri per la sicurezza valutati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1, sono computati con i prezzi di elenco, oppure con nuovi prezzi formati ai sensi del comma 2, con le relative quantità.

Art. 22. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 23. Anticipazione del prezzo

1. L'anticipazione del prezzo viene disciplinata dall'art. 125, commi 1 e 2, del D.Lgs. 36/2023.

Art. 24. Pagamenti in acconto

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 20, 21, 22 e 23, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo non inferiore al 30% e 60% e 90% dell'importo di contratto, nel rispetto del minimo della rata di saldo.
2. Ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del D. Lgs. 36/2023, a garanzia dell'osservanza delle norme

- in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al primo periodo, il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'all'art. 1, lett. s, dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data di chiusura;
 4. Entro i successivi 7 (sette) giorni il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'art. 125, comma 5, del D.Lgs. 36/2023, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione.
 5. La Stazione appaltante provvede al pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della regolare fattura fiscale sul Portale della Fatturazione Elettronica, da inserire da parte dell'appaltatore successivamente al certificato di pagamento di cui al comma 4.
 6. L'esecutore può comunicare alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. Il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali e adotta lo stato di avanzamento dei lavori contestualmente all'esito positivo del suddetto accertamento ovvero contestualmente al ricevimento della comunicazione suddetta.
 7. In caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell'esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo accertamento in contraddittorio con l'esecutore, procede all'archiviazione della comunicazione ovvero all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.
 8. Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento dei lavori al RUP, il quale, emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori e, comunque, non oltre sette giorni dalla data della sua adozione, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori.
 9. Il RUP invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento ai sensi del comma 5
 10. L'esecutore emette fattura al momento dell'adozione del certificato di pagamento. In caso di ingiustificato ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento, l'esecutore può emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. L'emissione della fattura da parte dell'esecutore non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.
 11. Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità;
 12. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
 13. Ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, l'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
 - a) all'acquisizione d'ufficio del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori, da parte della Stazione appaltante, con le modalità di cui all'articolo 41, comma 1, lettera d);
 - b) con imprese diverse dalle micro o piccole imprese, alla presentazione di una dichiarazione da parte del subappaltatore o sub affidatario di aver ricevuto i pagamenti dovuti dall'appaltatore in base al contratto di subappalto/subaffidamento;
 - c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 65 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - d) alla sussistenza delle condizioni di cui al D.M. 18/01/2008 n. 40.

14. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
 - b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
 - c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
15. La consegna dei modelli informativi costruttivi dovrà essere espletata dall'Appaltatore **al 90% dell'esecuzione dei lavori.**
16. ***Ai sensi del D.M. 143 del 25 giugno 2021, in applicazione dell'art. 8, comma 10-bis, del D.Lgs 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni alla legge 11 settembre n. 120, in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento lavori, unitamente alla fattura, l'Appaltatore dovrà allegare l'attestazione di congruità del costo della manodopera riferita al cantiere in oggetto, nonché un documento contenente sia l'indicazione del codice univoco di congruità che il codice di autorizzazione, rilasciati dalla Cassa Edile, pena l'impossibilità della Stazione Appaltante di accettare la fattura e procedere al pagamento.***

Art. 25. Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, *che comunque dovrà avere un importo massimo del 15% dell'importo contrattuale con la possibilità di ridursi fino al minimo del 10% dello stesso*, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla richiesta del RUP; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'art. 11, comma 6, del D.Lgs. 36/2023 nulla ostando, è pagata entro 60 (sessanta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita cauzione o garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 117, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 pari all'importo della rata di saldo, maggiorato altresì del tasso legale di interesse intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività medesimo (due anni dal collaudo provvisorio in caso di approvazione tacita).
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
7. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
8. Ai sensi del D.M. 143 del 25 giugno 2021, in applicazione dell'articolo 8, comma 10-bis, del d.lgs. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento, unitamente alla fattura, l'Appaltatore dovrà allegare l'attestazione di congruità del costo della manodopera riferita al

cantiere in oggetto, nonché un documento contenente sia l'indicazione del codice univoco di congruità che il codice di autorizzazione, rilasciati dalla Cassa Edile, pena l'impossibilità della Stazione Appaltante di accettare la fattura e procedere al pagamento.

9. Il pagamento della rata di saldo è altresì subordinato alla verifica e all'accettazione dei modelli informativi As Built corredati dalla documentazione utile al collaudo, nell'ambito dell'Ambiente di condivisione dei dati, come meglio definito dal Capitolato Informativo.

Art. 26. Ritardi nel pagamento

1. In caso di ritardo nel pagamento delle rate di acconto o del saldo, si applicano le norme vigenti in materia di corresponsione degli interessi, che si intendono comprensivi del maggior danno.
2. Il pagamento in acconto e a saldo avverrà previa presentazione di regolare fattura fiscale ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Ai fini della corresponsione all'Appaltatore degli interessi per ritardato pagamento, i termini di cui agli artt. 25 e 26, e gli eventuali altri termini di legge, si intendono interrotti per il periodo intercorrente tra la spedizione delle richieste di erogazione al soggetto finanziatore e la ricezione del relativo mandato presso la competente sezione di Tesoreria (circ. n. 1120/1983 Cassa Dep. Prest.).
4. I termini di cui al presente articolo si intendono sospesi nel periodo necessario all'acquisizione d'ufficio del D.U.R.C.

Art. 27. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1. È ammessa la revisione dei prezzi, in aumento ed in diminuzione, nei limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 60 e dall'Allegato II.2-bis del D.Lgs. 36/2023, come modificato dal D.Lgs. 209/2024. Il prezzo di riferimento per la comparazione è quello adottato dalla regione Piemonte 2025.

T.O.L	Descrizione della TOL	IMPORTO (in Euro)	% Incidenza
TOL.2	Opere edili su edifici e manufatti soggetti a tutela dei beni culturali (comprensivi degli Oneri della Sicurezza)	659.913,60 €	80,82%
TOL.15	Impianti meccanici, termici, di condizionamento, idrico sanitari e trasportatori	5.163,88 €	0,63%
TOL.15	Impianti meccanici, termici, di condizionamento, idrico sanitari e trasportatori	62.639,93 €	7,67%
TOL.14	Impianti elettrici, tecnologici, radiotelefonici e antrinrusione	88.793,52 €	10,88%
		TOTALE LAVORI 816.510,93 €	100%

La disciplina di cui all'allegato II.2-bis, in forza di quanto previsto dall'art. 16 del medesimo allegato, potrà trovare applicazione alle procedure di affidamento di contratti di lavori avviate a decorrere dalla

data di pubblicazione del provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT, in cui sono individuati i singoli indici di costo delle lavorazioni. Fino a tale data continuano ad applicarsi, in via transitoria, le disposizioni dell'articolo 60, comma 3, lettera a) e comma 4 del codice, nel testo vigente alla data del 1° luglio 2023.

Art. 28. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto art. 120, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 36/2023, il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui agli artt. 41 e ss del presente capitolato
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 120, comma 12, del D.Lgs. 36/2023: l'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 disciplina le condizioni per l'opponibilità alle stazioni appaltanti.

CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE

Art. 29. Garanzia provvisoria

1. Ai sensi del comma 1 dell'art. 53 del D.Lgs. 36/2023, nel bando di gara o alla lettera di invito agli offerenti non è richiesta una garanzia provvisoria, salvo diversa indicazione dalla stazione appaltante.

Art. 30. Garanzia definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 53 del D.Lgs. 36/2023, all'appaltatore è richiesta una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione fideiussione, con le modalità di cui all'art. 106 del D. Lgs. 36/2023, pari al 5 per cento dell'importo contrattuale, da costituirsi con le modalità e gli importi specificati dalla normativa vigente e negli atti e documenti a base di affidamento (lettera di invito). Non sono applicabili le riduzioni previste all'art. 106, comma 8, del D.Lgs. 36/2023

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, ai sensi di quanto previsto dall'art. 117 del D.Lgs. 36/2023; l'incameramento della

garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

Ai sensi dell'articolo 117, comma 13, del D. Lgs. 36/2023, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Ai sensi dell'articolo 117, comma 6, del D. Lgs. 36/2023, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 30 del presente Capitolato da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Nel caso di esecuzione anticipata dei lavori ai sensi dell'art. 17, comma 8, del D. Lgs. 36/2023, la garanzia definitiva di cui al comma 1 dovrà essere costituita e consegnata alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima del giorno previsto per l'inizio dell'esecuzione, salvo termine più breve a seguito di indicazione specifica del Responsabile Unico del progetto.

Art. 31. Esonero e Riduzione delle garanzie

1. L'esonero della prestazione delle garanzie fideiussorie è ammesso esclusivamente per le fattispecie contemplate:
 - dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 per la garanzia provvisoria per procedure di affidamento sottosoglia
2. Ai sensi degli articoli 106, comma 8, e 117, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, l'importo della garanzia provvisoria di cui all'articolo 30 del presente Capitolato e l'importo della garanzia definitiva di cui all'articolo 31 sono ridotti nella misura per i casi di cui all'art. 106, comma 8, del D.Lgs. 36/2023.

Art. 32. Obblighi assicurativi a carico dell'impresa

1. Ai sensi dell'art. 117, comma 10, del D.Lgs. 36/2023 l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell'articolo 10, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso

- o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore e devono essere prestate in conformità alle disposizioni di legge.
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti; tale polizza deve:
 - a) prevedere una somma assicurata così distinta:
partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso,
partita 2) per le opere preesistenti: euro 1.000.000,00.
partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 200.000,00.
 - b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.
 4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00. Tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della direzione dei lavori e dei collaudatori in corso d'opera. Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al termine previsto per l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio (o di regolare esecuzione).
 5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, valgono queste condizioni:
 - a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
 - b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.
 6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 33. Modifica dei lavori

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle modifiche o varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dell'art. 120 e dell'art. 5 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.
2. Non sono riconosciute modifiche o varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla normativa vigente.
3. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore ritenesse di aver diritto ad opporre deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo

scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

4. Alle modifiche disposte dalla Stazione Appaltante si applicano le disposizioni di cui all'art. 120 e all'art. 5 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.
5. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario e procedere alla sottoscrizione di un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.
6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41, comma 8-bis, del D.Lgs. 36/2023, le stazioni appaltanti verificano in contraddittorio con il progettista e l'appaltatore errori o omissioni nella progettazione esecutiva che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione e individuano tempestivamente soluzioni di progettazione esecutiva coerenti con il principio del risultato.
- 7.

Art. 34. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 3.
2. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i seguenti criteri:
 - a) desumendoli dai prezzi di cui all'articolo 41 del D.Lgs. 36/2023, ove esistenti;
 - b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.
3. Qualora dai calcoli effettuati ai sensi del comma 2 risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP.
4. Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta
5. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
6. Il direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP.

CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 35. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai fini delle verifiche di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 90, comma 9, da effettuarsi con le modalità di cui all'allegato XVII, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori qualora questi siano iniziati nelle more della stipula del contratto:

- a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - c) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
 - d) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, D.Lgs. 81/2008;
 - e) documento unico di regolarità contributiva (DURC);
 - f) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del presente decreto legislativo;
 - g) il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97.
2. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI del D.Lgs. 81/2008, la verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare si considera soddisfatta mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi di:
- a) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato;
 - b) documento unico di regolarità contributiva (fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2);
 - c) autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;
 - d) autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato.
3. In caso di subappalto o subaffidamento il datore di lavoro dell'impresa affidataria:
- verifica l'idoneità tecnico professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui al comma 1 del presente articolo;
 - verifica la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione ai sensi articolo 90, comma 3, lettera b) D.Lgs. 81/2008;
- e trasmette apposita dichiarazione al committente e al C.S.E. relativamente all'esito delle predette verifiche.
4. In caso di subaffidamento a lavoratori autonomi il datore di lavoro dell'impresa affidataria:
- verifica l'idoneità tecnico professionale del lavoratore autonomo richiedendo quanto previsto all'allegato XVII del d.lgs. 81/2008, art 01.2:
- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
 - b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisorie;
 - c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
 - d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo;
 - e) documento unico di regolarità contributiva;
- e trasmette apposita dichiarazione al committente e al C.S.E. relativamente all'esito delle predette verifiche.
5. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti:
- a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del

- Decreto n. 81 del 2008;
- b) del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 81/2008;
 - c) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 31 del presente capitolato, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all'articolo 32 del presente capitolato;
 - d) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 33 del presente capitolato.
6. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 5 devono essere assolti:
- a) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell'articolo 68 del Codice dei contratti;
 - b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice dei Contratti, qualora il consorzio intenda eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
 - c) dalla consorziata del consorzio di cooperative, di imprese artigiane oppure del consorzio stabile che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 68, del Codice dei contratti, qualora il consorzio sia privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata in sede di gara o comunque preventivamente comunicata alla Stazione appaltante, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
 - d) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
7. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 4 e 5, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 36. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato:
- a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
 - b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
 - c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
 - d) osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «*incident and injury free*».
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'articolo 36, oppure agli articoli 38, 39, 40 o 41.

Art. 37. Piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, al citato d. lgs. n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all'articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale.
2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'articolo 39.

Art. 38. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:
 - a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
 - b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
 - c) nei casi di cui al comma 1, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
 - d) nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti. Pertanto il riconoscimento dei maggiori oneri è subordinato all'approvazione della Stazione appaltante.

Art. 39. Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque almeno 5 giorni prima della data prevista per la "consegna" dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità

nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. L'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo 42, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall'articolo 36, comma 4.
3. Il piano operativo di sicurezza (POS) costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) di cui all'articolo 38.
4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

Art. 40. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. L'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza.

CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 41. Subappalto

1. Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

2. Le lavorazioni di categoria prevalente nonché le lavorazioni ad alta intensità di manodopera possono essere subappaltate in misura non prevalente.
3. Le lavorazioni diverse da quella prevalente sono interamente subappaltabili.
4. La stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
5. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
6. I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1, comma 1, lettera o) dell'Allegato I.1 del D.Lgs. 36/2023.
7. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.
8. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
 - a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto è vietato e non può essere autorizzato;
 - b) che nel contratto siano inserite clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli artt. 8 e 14 dell'Allegato II.2-bis del D.Lgs. 36/2023, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'art. 60, comma 2, del D.Lgs. 36/2023;
 - c) che non sussistano a carico dell'appaltatore dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94-98 del D.Lgs. 36/2023;
 - d) che il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni da eseguireL'appaltatore deve provvedere al deposito, presso la Stazione appaltante:
 - a) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:
 - che il subappaltatore si impegna garantire il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del D.Lgs. 36/2023, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis ;
 - che l'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
 - gli oneri della sicurezza spettanti e i corrispondenti apprestamenti facenti carico al subappaltatore e previsti dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al d. lgs. n. 81 del 2008;
 - l'inserimento delle clausole obbligatorie (in materia di tracciabilità dei flussi finanziari) ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136/2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;

- l'indicazione puntuale dell'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
 - b) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
 - c) della documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
 - d) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui agli artt- 94-98 del D.Lgs. 36/2023.
 - e) le informazioni relative al subappaltatore necessarie ai fini dell'acquisizione del DURC di quest'ultimo;
9. Non deve sussistere, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del d. lgs. 159/2011, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l'importo del contratto di subappalto sia superiore ad euro 150.000,00, l'appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al d.lgs. 159/2011; resta fermo che, ai sensi dell'articolo 95, dello stesso d. lgs. 159/2011, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 91 e 94 dello stesso d. lgs. 159/2011;
10. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà. Qualora l'istanza non contenga tutti i documenti necessari all'accoglimento dell'istanza, in base alla normativa vigente, la Stazione Appaltante interromperà il termine, che inizierà nuovamente a decorrere dalla ricezione di quanto richiesto.
11. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
- a) Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale;
 - b) l'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.;
 - c) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte

le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:

1. la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;

2. copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli articoli 30 e 40 del presente Capitolato speciale;

12. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

13. Ai sensi dell'art 119 comma 17 i lavori affidati in subappalto non possono essere ulteriormente subappaltati per:

le specifiche caratteristiche dell'appalto;

l'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori;

14. Qualora l'appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia) che dovrà, tra l'altro, riportare anche le motivazioni a giustificazione dell'interesse della società distaccante al ricorso di tale istituto, nonché l'indicazione del CCNL applicato ai dipendenti in distacco ai fini del successivo punto c);

b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati e le relative posizioni Inps/Inail/Cassa Edile;

c) che al personale distaccato ed indicato sarà in ogni caso applicato il CCNL di riferimento relativo all'appalto oggetto del presente contratto, ivi compresa l'iscrizione in Cassa Edile se l'attività esercitata in maniera prevalente sia quella edile, nello specifico la Cassa Edile di Torino, nel caso di lavori superiori a 90 gg.;

d) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

15. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in Capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94-98 del D.Lgs. 36/2023. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.

16. Conformemente agli indirizzi approvati con deliberazione della Giunta Provinciale n. 243-

71818 del 25.3.2003, confermati con deliberazione della Giunta Provinciale n. 293-12088/2010 del 30.3.2010, non è consentita l'autorizzazione di subappalti in favore di un'impresa che abbia partecipato come concorrente, singolarmente o in associazione con altre imprese, alla medesima gara d'appalto.

17. L'art. 119, comma 3 lett. d) del D.Lgs. 36/2023 si applica esclusivamente qualora risultino positivamente verificati i presupposti previsti dalla norma stessa, secondo le modalità indicate nel bando di gara; in particolare, nel caso in cui l'appaltatore non abbia dichiarato in sede di gara l'esistenza di contratti continuativi di cooperazione, servizi e/o fornitura, non abbia fornito la prova della loro sottoscrizione in data certa anteriore all'indizione della procedura di aggiudicazione, o altresì non li abbia depositati prima della consegna anticipata dei lavori o della sottoscrizione del contratto, la fattispecie si configurerà quale subappalto, con applicazione della disciplina, dei limiti e dei controlli previsti dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e dal presente articolo;

Art. 42. Responsabilità in materia di subappalto

1. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto sollevando la Stazione appaltante medesima da pretese di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il RUP, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi dell'articolo seguente, si applica l'articolo 48, commi 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.
5. Nel caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo al subappaltatore o di ritardo nel pagamento delle retribuzioni, la stazione appaltante procede ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D.Lgs. 36/2023.

Art. 43. Subaffidamenti e prestazioni che non costituiscono subappalto

1. È considerata subaffidamento e non subappalto la fornitura senza prestazione di manodopera, la fornitura con posa in opera o il nolo a caldo, che rientri in uno dei seguenti casi:
 - a) Importo subcontratto < 2% dell'ammontare dei lavori affidati, indipendentemente dall'incidenza del costo della manodopera;
 - b) Importo subcontratto < 100.000,00 euro, indipendentemente dall'incidenza del costo della manodopera;
 - c) Importo subcontratto > 2% dell'ammontare dei lavori affidati, se la manodopera ha incidenza < 50% dell'importo del subcontratto;
 - d) Importo subcontratto > 100.000,00, euro se la manodopera ha incidenza < 50% dell'importo

del subcontracto.

2. Non possono essere oggetto di "subaffidamento", e rientrano nella disciplina del subappalto, le prestazioni riconducibili ai "lavori"; tali possono essere considerati, a titolo esemplificativo, i casi in cui il bene viene prodotto al di fuori di una produzione di serie oppure il bene viene trasformato in un'entità diversa.
3. Ricorrendo le condizioni di cui ai commi 1 e 2, l'appaltatore potrà affidare a terzi dette prestazioni, dandone semplicemente comunicazione alla Stazione Appaltante. Alla comunicazione di sub affidamento l'appaltatore ha l'obbligo di allegare quanto segue:
 - 1) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
 - 2) Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo al cantiere cui si riferiscono le prestazioni, ovvero indicazioni di quanto previsto all'art. 36, c. 1, lett. d) del D.Lgs. 36/2023;
 - 3) Copia del contratto sottoscritto con il subaffidatario, il quale deve riportare la clausola relativa all'assolvimento degli obblighi previsti dall'art 3 della Legge 136/2010 s.m.i., al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari;
 - 4) Dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari sottoscritta dal Legale Rappresentante della Società o dal Titolare dell'impresa individuale subappaltatrice, con copia fotostatica di un documento di identità del medesimo, contenente l'indicazione del conto corrente dedicato su cui verrà effettuato il pagamento della subfornitura da parte dell'appaltatore, nonché delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato previsto dalla L. 136/2010.
4. Ai sensi dell'art. 119, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 non si considerano subappalto le seguenti categorie di forniture o servizi:
 - a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
 - b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
 - c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n.53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
 - d) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.
5. In applicazione alla lettera d) di cui sopra l'operatore deve aver dichiarato in sede di gara l'esistenza di contratti continuativi di cooperazione, servizi e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura di aggiudicazione e depositare i contratti medesimi presso la Stazione Appaltante (Ufficio Direzione Lavori) prima della consegna anticipata ovvero della sottoscrizione del contratto di appalto, pena l'inapplicabilità del comma richiamato. E' onere dell'appaltatore fornire la prova della data certa dei contratti continuativi di cooperazione, servizi e/o fornitura, stipulati in epoca anteriore all'indizione della procedura di aggiudicazione. Il mancato riscontro da parte della Stazione Appaltante della data certa apposta sulla scrittura privata comporterà l'inapplicabilità del comma sopra richiamato e la conseguenza che l'aggiudicatario che si avvale, per l'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto, di ditte che svolgano prestazioni aventi ad oggetto servizi e/o forniture, soggiace alla disciplina del subappalto con i limiti di importo ed i controlli disciplinati dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 44. Pagamento dei subappaltatori e dei titolari di subcontratti non costituenti subappalto

1. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore e al titolare di subcontratti non costituenti subappalto, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
 - a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
 - b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
 - c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
 - d) nel caso in cui si presenti la necessità di eseguire un unico pagamento all'appaltatore (SAL corrispondente al finale). In questa fattispecie si procederà contestualmente al pagamento dell'appaltatore e al pagamento diretto al subappaltatore di tutto quanto a lui dovuto per le prestazioni rese, salvo le eventuali ritenute di garanzia effettuate dall'appaltatore, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori;
2. Qualora il subappalto o il subaffidamento esuli dalle fattispecie di cui al comma 1, la stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori o del subcontraente. In tal caso l'affidatario è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate e con l'indicazione, su ogni fattura quietanzata, degli estremi del conto corrente dedicato del subappaltatore, su cui è stato effettuato il pagamento.
3. In tal caso, qualora l'appaltatore non provveda alla trasmissione delle fatture quietanzate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine di cui al comma 1, la Stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.
4. I pagamenti all'affidatario qualora questi abbia subappaltato parte dei lavori, sono subordinati:
 - a) alla trasmissione alla Stazione appaltante dei dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC con le modalità di cui all'art. 28, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 81/2008, qualora modificati rispetto al DURC precedente;
 - b) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 42 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - c) alla sottoscrizione, da parte dell'appaltatore e del/dei subappaltatore/i, della contabilità (ovvero altro atto equivalente) nella quale sono quantificate le prestazioni eseguite dal subappaltatore.
5. Tutti i pagamenti effettuati da parte dell'appaltatore a favore del subappaltatore e del subcontraente dovranno essere eseguiti sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, in conformità a quanto disposto dall'art. 3 L. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

CAPO 10. RISERVE, CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 45. Riserve

1. La contabilità viene redatta, a discrezione del Direttore dei Lavori in accordo con il Responsabile unico del progetto, interamente in formato cartaceo alla presenza del Direttore dei Lavori e/o al Responsabile Unico del progetto, ovvero interamente in formato digitale mediante corrispondenza tra Appaltatore e l'Ufficio della Direzione Lavori nella figura del Responsabile Unico del progetto. Ai fini di uniformità, chiarezza e unità non è ammessa la redazione mista degli atti contabili.
2. L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

3. Ai sensi dell'art. 7 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, le riserve sono iscritte alla presenza del Direttore dei Lavori o/e del RUP, a pena di decadenza, sul primo atto di appalto idoneo a riceverle connesso direttamente alla fattispecie che ha provocato la contestazione (a mero titolo esemplificativo: il verbale di consegna dei lavori, il libretto delle misure, il registro di contabilità...), successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio all'esecutore. Tutte le riserve, indipendentemente dal documento su cui siano state apposte in prima istanza (comprese nuove riserve non ancora formulate e per le quali non sia stato disponibile un altro documento di appalto atto ad accoglierne la formulazione) devono essere riportate, a pena di decadenza, sul registro di contabilità in occasione della prima firma successiva del medesimo per la redazione primo stato di avanzamento lavori utile. Le riserve per le quali non sono avvenute procedure di soluzione nel corso dell'appalto e quindi ancora pendenti al momento della chiusura della contabilità, devono essere ribadite, a pena di decadenza, sul conto finale dei lavori.
4. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità:
 - a) la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi;
 - b) l'indicazione degli ordini di servizi, emanati dal direttore dei lavori o dal direttore dell'esecuzione, che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell'appalto;
 - c) le contestazioni relative all'esattezza tecnica delle modalità costruttive previste dal capitolato speciale d'appalto o dal progetto esecutivo;
 - d) le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto;
 - e) le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione che potrebbero comportare la responsabilità dell'appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell'appaltoLa quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
5. Se l'esecutore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento dell'apposizione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, indicando le corrispondenti domande di indennità ed indicando con precisione le ragioni sottese alla richiesta di maggiori compensi con relativa valorizzazione di questi ultimi. Tali esplicitazioni devono comunque essere riportate dall'esecutore prima delle controdeduzioni del direttore dei lavori, nel registro di contabilità sottoscritto in precedenza alla consegna del cantiere.
6. L'iscrizione di ulteriori riserve insorte devono sempre essere iscritte nel registro di contabilità alla presenza del direttore dei Lavori o/e del RUP, all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale s'intendono abbandonate.
7. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, controdeduce alle richieste avanzate dall'esecutore nel registro di contabilità.
8. Nel caso in cui l'esecutore non abbia firmato il registro nel termine di cui al comma 5, oppure lo abbia fatto con riserva, ma senza esplicitare le riserve nel modo e nel termine sopra indicate, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

9. Nel caso in cui, per qualsiasi legittimo impedimento, non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.
10. Ove la contabilità sia redatta in formato digitale, le riserve sono iscritte mediante l'inserimento di apposito documento firmato digitalmente, a pena di decadenza, e sul primo atto di appalto idoneo a riceverle **connesso direttamente alla fattispecie che ha provocato la contestazione (a mero titolo esemplificativo: il verbale di consegna dei lavori, il libretto delle misure, il registro di contabilità...)**, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio all'esecutore. Qualora l'esplicazione e la quantificazione delle riserve non siano possibili al momento della formulazione della stessa, l'Appaltatore esplica a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, a mezzo p.e.c. all'attenzione dell'ufficio della Direzione Lavori, le sue riserve, esplicitando le corrispondenti domande di indennità ed indicando le corrispondenti domande di indennità ed indicando con precisione le ragioni sottese alla richiesta di maggiori compensi con relativa valorizzazione di questi ultimi. Nei successivi quindici giorni il direttore lavori formula le proprie controdeduzioni. **Tutte le riserve, indipendentemente dal documento su cui siano state apposte in prima istanza (comprese nuove riserve non ancora formulate e per le quali non sia stato disponibile un altro documento di appalto atto ad accoglierne la formulazione) devono essere riformulate, a pena di decadenza, al momento della firma del registro di contabilità in occasione della redazione primo stato di avanzamento lavori utile, utilizzando il medesimo meccanismo descritto sopra.** Tali esplicitazioni, devono essere inserite dall'ufficio della Direzione Lavori competente negli atti contabili disponibili e di tale operazione va dato riscontro all'esecutore (mediante controfirma per presa visione delle medesime). **Le riserve per le quali non sono avvenute procedure di soluzione nel corso dell'appalto e quindi ancora pendenti al momento della chiusura della contabilità, devono essere ribadite, a pena di decadenza, sul conto finale dei lavori.**

ART. 46 Accordo bonario e transazione

1. Ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 36/2023 qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 del medesimo articolo.
2. Il RUP, acquisita la relazione riservata del Direttore Lavori, effettua una valutazione circa l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve, ai soli fini del raggiungimento dei limiti di valore di cui al comma 1 e, qualora ritenga sussistente la possibilità di variazione suddetta, procede ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 210 del D.Lgs. 36/2023.
3. Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del progetto attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.
4. Nelle more della risoluzione delle controversie, l'appaltatore non può comunque rallentare o

sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

5. Nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale, tra cui l'accordo bonario, le controversie possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, applicando quanto previsto dall'art. 212 del D. Lgs. 36/2023.

Art. 47. Collegio consultivo tecnico, foro competente ed esclusione dell'arbitrato

1. La definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Torino ed è esclusa la competenza arbitrale.

Art. 48. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, al personale impiegato nei lavori oggetto di appalto è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.
2. E' altresì obbligato a rispettare e a far rispettare al subappaltatore, tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalle vigenti normative, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 119, comma 12, del D.Lgs. 36/2023 e dall'art. 90, c. 9 D. Lgs. 81/2008.
3. Le parti convengono che in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti, nonché nel caso di cui all'art. 25, comma 6, del presente capitolato, l'appaltatore manleva la Stazione appaltante dell'eventuale corresponsabilità.
4. Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D.Lgs. 36/2023, in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell'appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, la Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori, trattenendo le somme dai pagamenti delle rate di acconto e di saldo.
5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 119, comma 11, del D.Lgs. 36/2023.
6. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
7. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera

di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

8. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
9. La violazione degli obblighi di cui ai commi 6 e 7 comporta l'applicazione, in Capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 49. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. Costituiscono grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali e, di conseguenza, causa di risoluzione del contratto, i seguenti casi:
 - a) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte all'appaltatore, nei termini imposti dagli stessi atti;
 - b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - h) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al d. lgs. n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza integranti il contratto, e delle ingiunzioni fatte all'appaltatore al riguardo dal direttore dei lavori, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;
 - i) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
 - l) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell'articolo 53 del presente Capitolato speciale.
2. Nelle ipotesi di cui all'art. 122, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 la Stazione appaltante può procedere alla risoluzione del contratto; il contratto è risolto di diritto nei casi previsti dall'art. 122, comma 2, del D.Lgs. 36/2023
3. Il contratto è altresì risolto in caso di mancato rispetto di quanto previsto dalla Legge 136/2010

in materia di tracciabilità.

4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o con comunicazione via PEC, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 dell'Allegati II.14 del D.Lgs. 36/2023.
5. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
6. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante può avvalersi, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.
7. Qualora l'esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'art. 68 del D.Lgs. 36/2023.
8. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
 - a) applicando l'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 o, qualora non sia possibile, ponendo a base dell'affidamento del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente, l'importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
 - b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
 - 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
 - 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
9. La Stazione Appaltante si riserva di elaborare un nuovo progetto, anche parzialmente diverso da quello oggetto del contratto risolto, e di porre a carico dell'appaltatore il maggior costo computato secondo i criteri di cui alla lett. b) del precedente comma, nonché il costo delle opere di ripristino e/o di riparazione o di completamento.
10. Qualora i rapporti economici non possano essere definiti al momento della risoluzione o del successivo affidamento, saranno definiti all'atto del collaudo finale dell'intervento riappaltato, ferma restando la responsabilità dell'Appaltatore.

11. Nei casi di risoluzione del contratto ai sensi dell'art 122 commi 1 e 2 le stazioni appaltanti interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 50. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'articolo 16, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente Capitolato speciale.
5. Non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'appaltatore non ha consegnato al direttore di lavori le certificazioni e i collaudi tecnici di cui all'articolo 20, comma 6; in tal caso il direttore dei lavori non può redigere il certificato di ultimazione e, qualora redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui all'articolo 51, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all'articolo 25 del presente capitolato.
6. Si richiamano gli obblighi, in capo all'Appaltatore, previsti dall'art. 20 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 51. Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione

1. Ai sensi dell'art. 116, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, il certificato di collaudo provvisorio è redatto in forma espressa ed emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo alla formale approvazione con determina dirigenziale, ovvero trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.
3. Qualora durante il collaudo venissero accertati i difetti di cui all'art. 21, comma 7, dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire tutti i lavori che il Collaudatore riterrà necessari, nel tempo dallo stesso assegnato.
4. Nell'ipotesi prevista dal comma 7 dell'art. 21 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 l'organo di collaudo determinerà nell'emissione del certificato la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'appaltatore.

Art. 52. Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopol'ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L'appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del RUP, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato speciale.

CAPO 12. NORME FINALI

Art. 53. Tracciabilità dei pagamenti

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi legali, degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione di cui all'articolo 26 del presente capitolato.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento oggetto dell'appalto dovranno avvenire in conformità ai disposti della L. 136/2010 e s.m.i.

Art. 54. Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per

- l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Il valore dell'imposta di bollo, dovuta ai sensi dell'art. 18, comma 10, del D.Lgs. 36/2023, viene determinato secondo quanto previsto dalla Tabella di cui all'Allegato I.4 al Codice (Tabella A). Il versamento, come disposto dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 22/E del 28/07/2023, dovrà essere effettuato tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi (F24 ELIDE)". Come previsto dall'art. 2 dell'Allegato I.4 del D.lgs. 36/2023 nonché dal Paragrafo n. 1 della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 22/E sopracitata, il predetto valore viene quantificato considerando a scomputo l'imposta di bollo già assolta nella fase precedente alla stipula del contratto.
3. Ai sensi dell'art. 2 del citato Allegato I.4, il pagamento dell'imposta di bollo, effettuato al momento della stipula, ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardante la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'articolo 13, punto 1, della Tabella A Tariffa, Parte I, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
4. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali si determinino aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore.
5. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
6. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) nella misura di legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 55. Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
- a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
- b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
- c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni

dell'impresa a termini di contratto;

d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;

f) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, dell'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte. E' a carico dell'Impresa appaltatrice, l'obbligo di effettuare una accurata e completa pulizia dei locali, tale da consentirne l'uso immediato; il mancato adempimento comporterà la non accettazione dei lavori stessi;

j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

k) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;

l) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati;

- n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
- p) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- q) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
- r) la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
- s) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
- t) richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;
- u) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;
- v) installare idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.
2. Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
3. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Comune, Gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
4. Nel presente appalto trovano applicazione le **specifiche tecniche di cantiere** di cui al

Paragrafo 2.6 dell'Allegato al **DM 23 giugno 2022** del Ministero per la Transizione Ecologica contenete i criteri ambientali minimi (CAM edilizia)

5. **L'appaltatore si impegna altresì ad utilizzare per veicoli e macchinari di cantiere, olii lubrificanti che contribuiscano alla riduzione delle emissioni di CO2 e/o alla riduzione dei rifiuti prodotti, quali quelli compatibili con i veicoli, biodegradabili o a base rigenerata, con imballaggi in plastica primaria con minimo quantitativo di plastica riciclata del 25%. Per le specifiche tecniche degli olii si rimanda al Paragrafo 3.1.3 dell'Allegato al DM 23 giugno 2022 del Ministero per la Transizione Ecologica.** In corso di esecuzione del contratto, entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto, l'Appaltatore consegnerà al Direttore lavori le certificazioni attestanti il rispetto dei criteri sopra richiamati.
6. **L'appaltatore si impegna altresì ad impiegare motori termici delle macchine operatrici di fase III A minimo, a decorrere da gennaio 2024. La fase minima impiegabile in cantiere sarà la fase IV a decorrere dal gennaio 2026, e la fase V (le fasi dei motori per macchine mobili non stradali sono definite dal regolamento UE 1628/2016 modificato dal regolamento UE 2020/1040) a decorrere dal gennaio 2028.** In corso di esecuzione del contratto, entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto, l'Appaltatore consegnerà al Direttore lavori i manuali d'uso e manutenzione, ovvero i libretti di immatricolazione quando disponibili, delle macchine utilizzate in cantiere per la verifica della Fase di appartenenza.

Art. 56. Obblighi speciali a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore è obbligato:
 - a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
 - b) a firmare i documenti di cui all'art. 12, comma 1, lett. b) dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 sottopostigli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
 - c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
 - d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostogli dal direttore dei lavori.

L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

2. L'Appaltatore deve rilasciare tutte le certificazioni e dichiarazioni prescritte dalle vigenti disposizioni di legge in materia di impianti, nonché una dichiarazione scritta di assunzione a proprio carico degli obblighi di garanzia relativamente a tutte le apparecchiature, le attrezzature, gli impianti, ecc... per i quali essa è dovuta in base alle norme vigenti.
3. L'Appaltatore, in corso di esecuzione del contratto di appalto dei lavori, dovrà dimostrare alla Direzione Lavori, la conformità dei prodotti da costruzione alle specifiche tecniche di cui al capitolo "2- Criteri per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi" dell'Allegato al DM 23 giugno 2022 del Ministero per la Transizione Ecologica, come indicato nella Relazione CAM e nel Capitolato Speciale d'appalto- parte Tecnica, sulla base dei rapporti

di prova, certificazioni e altri mezzi di prova indicati alla voce “verifica”, presente nelle specifiche tecniche progettuali. Tale verifica avverrà prima dell'accettazione dei materiali in cantiere.

Art. 57. Custodia del cantiere

1. È a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 58. Cartello di cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1° giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.
2. Il cartello di cantiere è aggiornato periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate.